Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 107 del 10 maggio 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 10 maggio 2011 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

N. 117

MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1).

Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica. (Tabella n. 2).
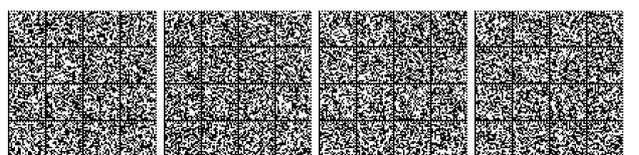
S O M M A R I O

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
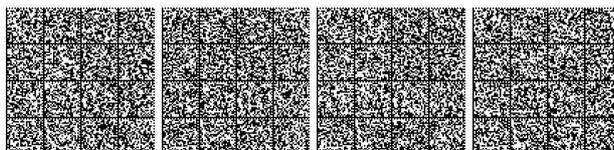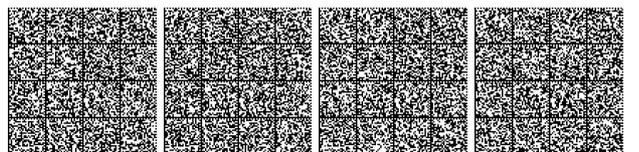
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica. (Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge 839 dell'11.12.1984).

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 marzo 2011 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2011. L'elenco di detti Accordi risulta dalla Tabella n. 1.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore entro il 15 marzo 2011 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo Supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un Accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la Tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 MARZO 2011 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	18 aprile 2007, San Salvador Accordo Generale di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador.	4 settembre 2007
2	6 marzo 1997, Bruxelles Accordo tra le Parti al Trattato Nord Atlantico per la Sicurezza delle Informazioni, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1997.	15 giugno 2008
3	9 luglio 2010, Beirut Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese in materia di gestione integrata dei rifiuti nella Caza di Baalbeck.	8 novembre 2010
4	21 maggio 2010, Pristina Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo per il programma "Sostegno al sistema sanitario del Kosovo".	10 novembre 2010
5	15 dicembre 2010, Parigi Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per la costituzione a Trento di un Centro per lo sviluppo locale.	15 dicembre 2010
6	22 maggio/ 8 giugno 2007, Pechino Scambio di Note per il reciproco esonero delle imposte derivanti dal traffico aereo.	20 dicembre 2010
7	10 giugno 2010, Bucarest Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Romania sulla Cooperazione nel campo delle comunicazioni e della Società dell'Informazione.	10 febbraio 2011

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE.

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	20 ottobre 2008, Roma Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio - Varese. *Legge n. 69 del 30.04.2010 - G.U. n. 114 del 18.05.2010*	1 gennaio 2011 *Comunicato in via di pubblicazione*
2	22 gennaio 2003, Roma Protocollo di modifica della Convenzione del 29 gennaio 1951 relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia e ai tratti di ferrovia compresi tra le stazioni e le frontiere di Italia e Francia. *Legge n. 71 del 03.05.2010 - G.U. n. 116 del 20.05.2010*	1 febbraio 2011 *Comunicato in via di pubblicazione*
3	15 ottobre 2002, Roma Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo e il Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007. *Legge n. 118 del 02.07.2010 - G.U. n. 174 del 28.07.2010*	7 febbraio 2011 *Comunicato in via di pubblicazione*
4	23 marzo 2001, Londra Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, fatta a Londra il 23 marzo 2001. *Legge n. 19 del 01.02.2010 in G.U. n. 43 del 22.02.2010*	18 febbraio 2011 *Comunicato in via di pubblicazione*
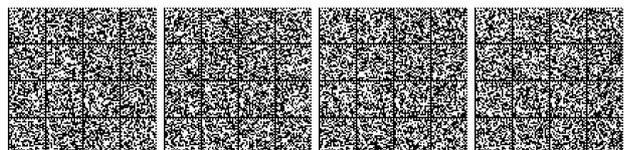
1.

18 aprile 2007, El Salvador

Accordo Generale di Cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di El Salvador

(Entrato in vigore 4 settembre 2007)
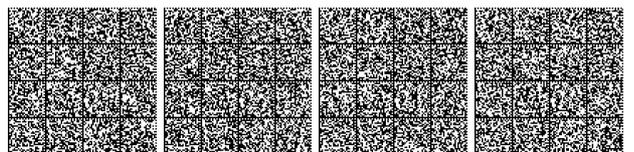
Ministero degli Affari Esteri

6511/37496

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo generale di cooperazione, firmato a San Salvador il 18 aprile 2007.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore comunicare che in data 4 settembre 2007, ha accusato ricezione della Nota Verbale del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di El Salvador n. 1630 del 3 settembre 2007 con la quale e' stato notificato l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato. Avendo il Governo della Repubblica Italiana già effettuato la propria notifica con Nota Verbale n. 691/P/22366625 del 13 giugno 2007, l'Accordo, conformemente all'art. VIII dello stesso, è entrato in vigore il 4 settembre 2007.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, lì - 8 [illegible] 2011

All'Ambasciata
della Repubblica di El Salvador
Via G. Castellini, 13
00197 ROMA
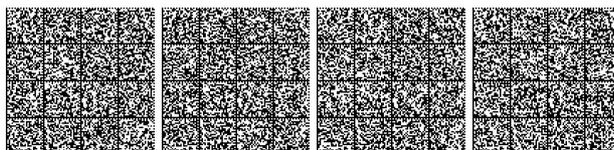
0 3 SET. 2007

Secretaría de Estado
DGAJDH/DNT/YB/No. 01630
Con anexo

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES saluda muy atentamente a la Honorable Embajada de la República Italiana acreditada en esta ciudad, con el propósito de hacer referencia al Acuerdo General de Cooperación entre el Gobierno de la República de El Salvador y el Gobierno de la República Italiana, suscrito el 18 de abril de 2007.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES al respecto, tiene a bien informar a esa Representación Diplomática que el Gobierno de la República de El Salvador ha completado los trámites legales internos correspondientes para la entrada en vigor del referido Acuerdo, en cumplimiento al Artículo VIII, ratificándolo por Decreto Legislativo No.361, de fecha 5 de julio de 2007, y publicándolo en el Diario Oficial No.145, Tomo No.376 de fecha 10 de agosto del presente año, quedando en espera de la notificación del Gobierno de la República Italiana informando lo pertinente.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES aprovecha esta oportunidad para reiterar a esa Honorable Embajada, las muestras de su consideración y alta estima.

Antiguo Cuscatlán, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil siete.
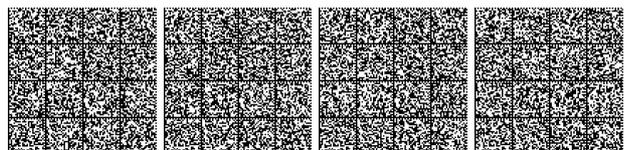
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ACCORDO GENERALE DI COOPERAZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di El Salvador, qui di seguito denominate le Parti Contraenti:

Riconfermando l'adesione ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alle norme di Diritto Internazionale, così come ai valori democratici ed al rispetto dei diritti umani e sottolineando l'importanza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Dichiarazione di Vienna ed il Programma di Azione della Conferenza dei Diritti Umani nel 1993;

Riconoscendo la particolare attenzione prestata alla protezione dell'ambiente con l'obiettivo di ottenere uno sviluppo sostenibile;

Prendendo in considerazione la necessità di valorizzare il ruolo della donna, quale elemento essenziale nel processo di sviluppo;

Considerando che la lotta contro la povertà è uno degli obiettivi essenziali delle rispettive politiche di cooperazione; e

Desiderosi di rafforzare ancor più i legami di amicizia esistenti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di El Salvador e di fissare il quadro generale della loro cooperazione nei settori educativo, culturale, scientifico, tecnico, finanziario ed economico convengono quanto segue:

ARTICOLO I

Principi fondamentali

Le relazioni di cooperazione allo sviluppo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di El Salvador, così come tutte le disposizioni del presente Accordo Generale di Cooperazione, si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani che ispirano le politiche interne ed internazionali di entrambi i paesi, costituendo un elemento essenziale del presente Accordo.
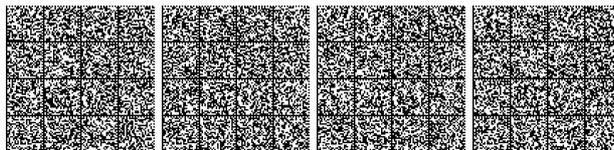
ARTICOLO II

Oggetto dell'Accordo

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di El Salvador, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, si impegnano a dare priorità ai progetti destinati a soddisfare le necessità fondamentali della popolazione più sfavorita, attraverso l'attuazione di programmi e progetti nei settori concordati congiuntamente dalle Parti e che scaturiscano dal presente Accordo.
Il Governo italiano offrirà assistenza in base al presente Accordo solo in risposta a richieste presentate dal Governo salvadoregno.

ARTICOLO III

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Accordo si applicano:

1. ai progetti di cooperazione allo sviluppo eseguiti direttamente dal Governo della Repubblica Italiana, dai suoi agenti di cooperazione, università, imprese o altri organismi di cooperazione o da un'agenzia esecutrice che operi su mandato del Governo della Repubblica Italiana;
2. ai progetti di cooperazione allo sviluppo promossi da Organizzazioni Non Governative (ONG) italiane e/o proposti da enti locali italiani nell'ambito della cooperazione decentrata autorizzati dal Governo d'Italia, che siano finanziati o co-finanziati dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

ARTICOLO IV

Forme di cooperazione

La cooperazione prevista potrà assumere le forme seguenti:

1. Aiuto finanziario, con differenti modalità, per la realizzazione di progetti determinati;
2. Aiuto umanitario e/o aiuto alimentare;
3. Messa a disposizione di personale qualificato;
4. Assistenza tecnica e scientifica;
5. Progetti promossi da ONG italiane e/o proposti da enti locali italiani nell'ambito della cooperazione decentrata;
6. Qualsiasi altra forma decisa di comune accordo dalle Parti Contraenti.

ARTICOLO V

Impegni delle Parti Contraenti

1. Impegni del Governo della Repubblica italiana:

a) Attuare tutte le attività connesse con gli scopi e gli obiettivi dei programmi e progetti approvati dal Governo della Repubblica Italiana coerentemente con l'ammontare delle risorse all'uopo assegnate.

b) Farsi carico di tutte le spese derivanti dall'assegnazione ed attività del personale messo a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana.

c) Fornire al personale messo a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana le attrezzature e gli strumenti professionali (veicoli inclusi) di cui abbiano bisogno per svolgere il proprio lavoro nell'ambito del progetto.

2. Impegni del Governo della Repubblica di El Salvador o di una sua Istituzione Esecutrice:

~~a) Qualsiasi Istituzione che risulti beneficiata da un progetto derivante da questo Accordo deve assumere gli obblighi che dallo stesso scaturiscano, le attività e gli impegni che risultino necessari per l'esecuzione del progetto.~~

b) Designare ed assumere il personale necessario ed assegnare le risorse per la realizzazione dei progetti. Questo personale lavorerà in coordinamento con il personale messo a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana. La Parte salvadoregna garantisce la disponibilità di tale personale ove previsto per l'esecuzione dei progetti.

c) Mettere a disposizione terreni, attrezzature, materiali e risorse umane ed espletare le procedure amministrative e giuridiche necessarie per l'esecuzione delle obbligazioni che derivano dal presente Accordo.

d) Le Parti possono decidere che un'Agenzia Esecutrice possa assumere la responsabilità principale nell'esecuzione di un progetto.

ARTICOLO VI

Agevolazioni

Con la finalità di facilitare la realizzazione dei progetti che s'inseriscono nel quadro del presente Accordo, il Governo della Repubblica di El Salvador:

1. Esonererà i contratti d'opera, servizi professionali e forniture realizzate nel quadro dei progetti di cooperazione, da tutte le imposte, tasse nazionali e tariffe d'importazione. Tali acquisti e contratti rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della Legge di Acquisizione e Contrattazioni dell'Amministrazione Pubblica, a questi si applicheranno i procedimenti che di comune accordo tra le Parti Contraenti possano definirsi per l'esecuzione dei programmi e progetti. Al tempo stesso questi acquisti e contratti effettuati dai soggetti a cui si riferisce l'Articolo III, saranno gravati da tasso zero per cento dell'Imposta sul Trasferimento dei Beni Mobili e Prestazione di Servizi e dal trattamento che la Legge che regola detto tributo prevede per le esportazioni.

2. Esonererà l'importazione di tutti i beni e servizi necessari alla realizzazione dei progetti da tutti i diritti e tasse e concederà il diritto alla registrazione dei veicoli acquistati nell'ambito dei progetti di cooperazione.

3. Concederà al personale straniero, posto a disposizione dal Governo della Repubblica italiana ed ai membri delle rispettive famiglie, il trattamento doganale previsto per il personale delle Organizzazioni delle Nazioni Unite.

4. Concederà al personale straniero, posto a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana, così come ai membri delle rispettive famiglie, l'esonero da tutte le imposte dirette e tasse assimilate.

5. Concederà al personale straniero, posto a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana, così come ai membri delle loro famiglie, i visti d'ingresso, di permanenza e di uscita previsti dalle disposizioni vigenti, oltre ad un documento di identità.

6. Estenderà il trattamento giuridico e fiscale di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente Articolo anche al personale di progetti promossi da ONG italiane e/o proposti da enti locali italiani nell'ambito della cooperazione decentrata, autorizzati dal Governo d'Italia, che siano finanziati o co-finanziati dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana.

ARTICOLO VII

Soluzione delle controversie

Le Parti Contraenti si impegnano a risolvere amichevolmente per via diplomatica tutte le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente Accordo.
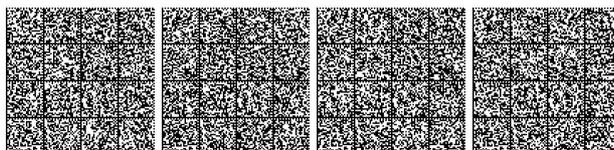
ARTICOLO VIII

Entrata in vigore, durata e modifiche

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui entrambe le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne e resterà in vigore per un periodo indeterminato.

2. Qualora una delle Parti Contraenti intenda denunciare il presente Accordo, essa lo notificherà all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso la denuncia produrrà i propri effetti dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di ricezione della notifica. Le Parti Contraenti concordano che saranno portati a termine i progetti ancora in corso alla data di estinzione del presente Accordo.

3. Il presente Accordo potrà essere consensualmente modificato o integrato attraverso i canali diplomatici. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo previste.

4. Il presente Accordo sostituisce nella sua totalità l'Accordo di Cooperazione Tecnica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di El Salvador, sottoscritto a Roma, il 27 novembre 1986.

Fatto a San Salvador il 18/04/2007 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambe facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di El Salvador
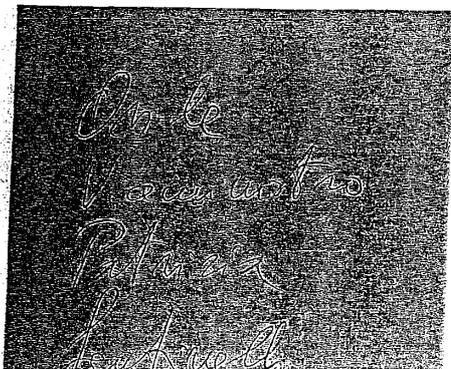
ACUERDO GENERAL DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de El Salvador, abajo designadas las Partes Contratantes:

Reafirmando la adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y a las normas de Derecho Internacional, así como a los valores democráticos y al respeto de los derechos humanos y subrayando la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Viena y el Programa de Acción de la Conferencia de Derechos Humanos en 1993;

Reconociendo la particular atención prestada a la protección del ambiente con el objetivo de obtener un desarrollo sostenible;

Tomando en consideración la necesidad de valorizar el papel de la mujer, como elemento esencial en el proceso de desarrollo;

Considerando que la lucha contra la pobreza es uno de los objetivos esenciales de las respectivas políticas de cooperación; y

Deseosos de estrechar aún más los lazos de amistad existentes entre la República Italiana y la República de El Salvador y de fijar el marco general de su cooperación en los sectores educativo, cultural, científico, técnico, financiero y económico acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

Principios Fundamentales

Las relaciones de la cooperación al desarrollo entre la República Italiana y la República de El Salvador, así como todas las disposiciones del presente Acuerdo General de Cooperación, se fundamentan sobre el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos que inspiran las políticas internas e internacionales de ambos países, constituyendo un elemento esencial del presente Acuerdo.

ARTÍCULO II

Objetivo del Acuerdo

El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de El Salvador en el marco de la cooperación al desarrollo, se comprometen a dar prioridad a los proyectos destinados a satisfacer las necesidades fundamentales de la población más desfavorecida, mediante la ejecución de programas y proyectos en los sectores acordados conjuntamente por las Partes y que deriven del presente Acuerdo.
El Gobierno Italiano ofrecerá la asistencia en base al presente Acuerdo solo en respuesta a solicitudes presentadas por el Gobierno salvadoreño.

ARTÍCULO III

Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente Acuerdo se aplican:

1. a los proyectos de cooperación al desarrollo ejecutados directamente por el Gobierno de la República Italiana, por sus agentes de cooperación, universidades, empresas u otros organismos de cooperación o por una agencia ejecutora que trabaje bajo mandato del Gobierno de la República Italiana;
2. a los proyectos de cooperación al desarrollo promovidos por Organismos No Gubernamentales (ONG) italianos y/o propuestos por entidades locales italianas en el ámbito de la cooperación descentrada autorizados por el Gobierno de Italia, que estén financiados o cofinanciados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana.

ARTÍCULO IV

Formas de cooperación

La cooperación prevista podrá asumir las formas siguientes:

1. Ayuda financiera, con diferentes modalidades, para la realización de proyectos determinados;
2. Ayuda humanitaria y/o ayuda alimentaria;
3. Puesta a disposición de personal calificado;
4. Asistencia técnica y científica;
5. Proyectos promovidos por ONG italianas y/o propuestos por entidades locales italianas en el ámbito de la cooperación descentrada;
6. Cualquier otra forma decidida de común acuerdo por las Partes Contratantes.

ARTÍCULO VII

Solución de las controversias

Las Partes Contratantes se comprometen a resolver amigablemente por la vía diplomática todas las controversias que pudiesen surgir en la aplicación del presente Acuerdo.

ARTÍCULO VIII

Entrada en vigor, duración y modificaciones

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de recepción de la segunda de las notificaciones con las cuales ambas Partes se habrán oficialmente comunicado que han cumplido con los respectivos trámites internos y se mantendrá en vigor por un período indeterminado.

Si una de las Partes Contratantes tenga la intención de denunciar el presente Acuerdo, ésta lo notificará a la otra Parte por la vía diplomática. En dicho caso la denuncia producirá los propios efectos luego que hayan transcurrido seis meses desde la fecha de recibido de la notificación. Las Partes Contratantes acuerdan que se finalizarán los proyectos aún en ejecución en la fecha de caducidad del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo podrá ser consensualmente modificado o integrado por medio de los canales diplomáticos. Dichas modificaciones o integraciones entrarán en vigencia según los procedimientos previstos en materia.

El presente Acuerdo sustituye en su totalidad el "Acuerdo de Cooperación Técnica entre la República Italiana y la República de El Salvador", suscrito en Roma el 27 de noviembre de 1986.

Hecho en San Salvador el 18/04/2007 en dos originales, cada uno en los idiomas italiano y español, ambos igualmente en fe.

Por el Gobierno
de la República Italiana

Por el Gobierno
de la República de El Salvador
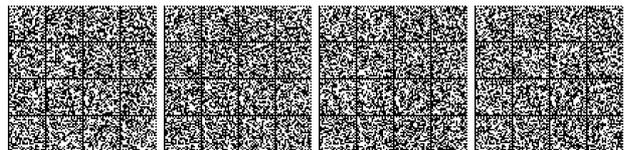
1. Exonerará los contratos de obras, servicios profesionales y suministros, realizados en el marco de los proyectos de cooperación, de todos los impuestos, tasas nacionales y tarifas de importación. Dichas adquisiciones y contratos quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, a éstos se aplicarán los procedimientos que de común acuerdo entre las Partes Contratantes puedan definirse para la ejecución de los programas y proyectos. Al mismo tiempo, estas adquisiciones y contrataciones efectuadas por los sujetos a los cuales se refiere el Art. III, estarán afectos por una tasa cero por ciento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y Prestación de Servicios y al tratamiento que la ley que regula ese tributo prevé para las exportaciones.

2. Exonerará la importación de todos los bienes y servicios necesarios para la realización de los proyectos de todos los derechos y tasas y concederá el derecho para matricular vehículos adquiridos en el ámbito de los proyectos de cooperación.

3. Concederá al personal extranjero, puesto a disposición por el Gobierno de la República Italiana y a los miembros de las respectivas familias, el tratamiento aduanal previsto para el personal de las Organizaciones de las Naciones Unidas.

4. Concederá al personal extranjero, puesto a disposición por el Gobierno de la República Italiana, así como a los miembros de las respectivas familias, la exoneración de todos los impuestos directos y tasas asimiladas.

5. Otorgará al personal extranjero puesto a disposición por el Gobierno de la República Italiana, así como a los miembros de sus familias, las visas de entrada, permisos de estadía y de salida previstas por las disposiciones en vigor, además de un documento de identificación.

6. Extenderá el tratamiento jurídico y fiscal mencionado en los párrafos 4 y 5 del presente Artículo también al personal de proyectos promovidos por ONG 's italianas y/o propuestos por entidades locales italianas en el ámbito de la cooperación descentrada, autorizados por el Gobierno de Italia, que sean financiados o cofinanciados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana.

ARTÍCULO V

Compromisos de las Partes Contratantes

1- Compromisos del Gobierno de la República Italiana:

a) Realizar todas las actividades que se relacionen con las metas y los objetivos de los programas y proyectos aprobados por el Gobierno de la República Italiana en coherencia con el monto de los recursos asignados para tal propósito.

b) Asumir todos los gastos que resulten de la asignación y de la actividad del personal puesto a disposición por el Gobierno de la República Italiana.

c) Suministrar al personal puesto a disposición por el Gobierno de la República Italiana los equipos y materiales profesionales (vehículos incluidos) que necesiten para efectuar su trabajo en el ámbito del proyecto.

2 - Compromisos del Gobierno de la República de El Salvador o de su Institución Ejecutora:

a) Cualquier Institución que resulte beneficiada por un proyecto que derive de este Acuerdo, debe asumir las obligaciones que del mismo se emanen, las actividades y compromisos que sean necesarios para la ejecución del proyecto.

b) Designar y asumir el personal necesario y designar los recursos para la realización de los proyectos. Este personal trabajará en coordinación con el personal puesto a disposición por el Gobierno de la República Italiana. La Parte salvadoreña garantiza la disponibilidad de dicho personal en el caso que así se haya previsto para la ejecución de los proyectos.

c) Poner a disposición terrenos, equipos, materiales y recursos humanos y realizar las gestiones administrativas y jurídicas necesarias para la ejecución de las obligaciones que derivan del presente Acuerdo.

d) Las Partes pueden decidir que una Agencia Ejecutora pueda asumir la responsabilidad principal en la ejecución de un proyecto.

ARTÍCULO VI

Facilitaciones

Con el fin de facilitar la realización de los proyectos que se introduzcan en el marco del presente Acuerdo, el Gobierno de la República de El Salvador:

2.

6 marzo 1997, Bruxelles

Accordo tra le Parti al Trattato Nord Atlantico per la Sicurezza delle Informazioni

(Entrata in vigore 15 giugno 2008)
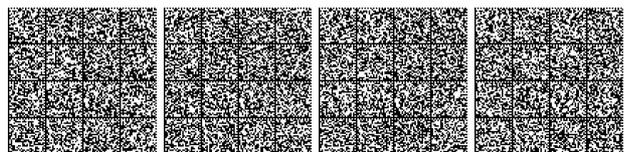
AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES TO THE
NORTH ATLANTIC TREATY FOR THE SECURITY OF INFORMATION

ACCORD SUR LA SECURITE DES INFORMATIONS ENTRE
LES PARTIES AU TRAITE DE L'ATLANTIQUE NORD

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on 4th April, 1949;

Reaffirming that effective political consultation, cooperation and planning for defence in achieving the objectives of the Treaty entail the exchange of classified information among the Parties;

Considering that provisions between the Governments of the Parties to the North Atlantic Treaty for the mutual protection and safeguarding of the classified information they may interchange are necessary;

Realising that a general framework for security standards and procedures is required;

Acting on their own behalf and on behalf of the North Atlantic Treaty Organization, have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties shall:

(i) protect and safeguard:

(a) classified information (see Annex I), marked as such, which is originated by NATO (see Annex II) or which is submitted to NATO by a member state;

(b) classified information, marked as such, of the member states submitted to another member state in support of a NATO programme, project, or contract,

(ii) maintain the security classification of information as defined under (i) above and make every effort to safeguard it accordingly;

(iii) not use classified information as defined under (i) above for purposes other than those laid down in the North Atlantic Treaty and the decisions and resolutions pertaining to that Treaty;

(iv) not disclose such information as defined under (i) above to non-NATO Parties without the consent of the originator.

ARTICLE 2

Pursuant to Article 1 of this Agreement, the Parties shall ensure the establishment of a National Security Authority for NATO activities which shall implement protective security measures. The Parties shall establish and implement security standards which shall ensure a common degree of protection for classified information.

ARTICLE 3

(1) The Parties shall ensure that all persons of their respective nationality who, in the conduct of their official duties, require or may have access to information classified CONFIDENTIAL and above are appropriately cleared before they take up their duties.

(2) Security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual can, taking into account his or her loyalty and trustworthiness, have access to classified information without constituting an unacceptable risk to security.

(3) Upon request, each of the Parties shall cooperate with the other Parties in carrying out their respective security clearance procedures.

ARTICLE 4

The Secretary General shall ensure that the relevant provisions of this Agreement are applied by NATO (see Annex III).

ARTICLE 5

The present Agreement in no way prevents the Parties from making other Agreements relating to the exchange of classified information originated by them and not affecting the scope of the present Agreement.
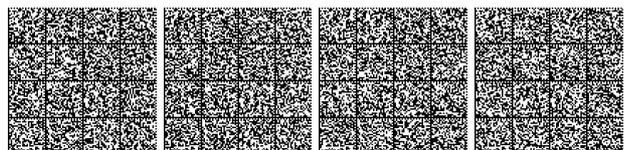
ARTICLE 6

(a) This Agreement shall be open for signature by the Parties to the North Atlantic Treaty and shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of America;

(b) This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit by two signatory States of their instruments of ratification, acceptance or approval. It shall enter into force for each other signatory State thirty days after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

(c) This Agreement shall with respect to the Parties for which it entered into force supersede the "Security Agreement by the Parties to the North Atlantic Treaty Organization" approved by the North Atlantic Council in Annex A (paragraph 1) to Appendix to Enclosure to D.C. 2/7, on 19th April, 1952, and subsequently incorporated in Enclosure "A" (paragraph 1) to C-M(55)15(Final), approved by the North Atlantic Council on 2nd March, 1955.

ARTICLE 7

This Agreement shall remain open for accession by any new Party to the North Atlantic Treaty, in accordance with its own constitutional procedures. Its instrument of accession shall be deposited with the government of the United States of America. It shall enter into force in respect of each acceding State thirty days after the day of the deposit of its instrument of accession.

ARTICLE 8

The Government of the United States of America shall inform the Governments of the other Parties of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

ARTICLE 9

This Agreement may be denounced by written notice of denunciation by any Party given to the depository which shall inform all the other Parties of such notice. Such denunciation shall take effect one year after receipt of notification by the depository, but shall not affect obligations already contracted and the rights or prerogatives previously acquired by the Parties under the provisions of this Agreement.

Les Parties au Traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949;

Réaffirmant que l'efficacité de la consultation politique, de la coopération et de l'établissement de plans de défense au service des objectifs du Traité exige l'échange d'informations classifiées entre les Parties;

Considérant que des dispositions sont nécessaires entre les Gouvernements des Parties au Traité de l'Atlantique Nord pour la protection et la sauvegarde réciproques des informations classifiées échangées entre eux;

Considérant qu'un cadre général pour les normes et les procédures de sécurité est nécessaire;

Agissant en leur nom propre et au nom de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, sont convenues de ce qui suit :
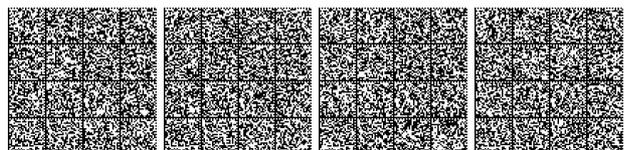
ARTICLE 1

Les Parties :

(i) veillent à la protection et à la sauvegarde :

(a) des informations classifiées (voir Annexe I), identifiées comme telles, qui émanent de l'OTAN (voir Annexe II) ou qui sont soumises à l'OTAN par un Etat membre;

(b) des informations classifiées, identifiées comme telles, soumises par un Etat membre à un autre Etat membre à l'appui d'un programme, projet ou contrat de l'OTAN;

(ii) conservent la classification de sécurité des informations visées à l'alinéa (i) ci-dessus et mettent tout en oeuvre pour assurer leur protection en conséquence;

(iii) s'abstiennent d'exploiter les informations classifiées visées à l'alinéa (i) ci-dessus à des fins autres que celles prévues par le Traité de l'Atlantique Nord ou les décisions et résolutions qui s'y rapportent;

(iv) s'abstiennent de communiquer les informations visées à l'alinéa (i) ci-dessus à des Parties non OTAN sans l'accord de l'autorité d'origine.

ARTICLE 2

En application de l'Article 1 du présent Accord, les Parties veillent à la création d'une autorité nationale de sécurité pour les activités de l'OTAN, autorité qui met en oeuvre des systèmes de sécurité préventive. Les Parties établissent et appliquent des normes de sécurité qui garantissent un même degré de protection des informations classifiées.
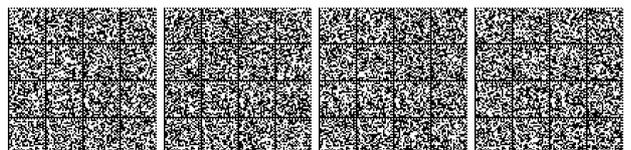
ARTICLE 3

(1) Les Parties doivent s'assurer que tout ressortissant qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL et au-dessus ou pourrait avoir accès à de telles informations, possède une habilitation de sécurité appropriée avant sa prise de fonctions.

(2) Les procédures d'habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne peut, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque inacceptable pour la sécurité.

(3) Sur demande, les Parties doivent coopérer avec les autres Parties en vue de l'exécution de leurs procédures d'habilitation de sécurité respectives.

ARTICLE 4

Le Secrétaire général doit s'assurer que les dispositions du présent Accord qui la concernent sont appliquées par l'OTAN (voir Annexe III).

ARTICLE 5

Le présent Accord n'empêche nullement les Parties de conclure d'autres accords portant sur l'échange d'informations classifiées qui émanent d'elles et qui n'ont aucun rapport avec l'objet du présent Accord.

ARTICLE 6

(a) Le présent Accord sera ouvert à la signature des Parties au Traité de l'Atlantique Nord et sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique.

(b) Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt, par deux Etats signataires, de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour chacun des autres Etats signataires, il entrera en vigueur trente jours après le dépôt de leur propre instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

(c) S'agissant des Parties pour lesquelles il sera entré en vigueur, le présent Accord annulera et remplacera la "Convention sur la sécurité entre les Etats signataires du Traité de l'Atlantique Nord" approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord dans l'Annexe A (paragraphe 1) à l'Appendice à la Pièce jointe au D.C. 2/7, du 19 avril 1952, puis incorporée à la Pièce jointe "A" (paragraphe 1) au C-M(55)15(définitif), approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord le 2 mars 1955.

ARTICLE 7

Le présent Accord reste ouvert à l'adhésion de tout nouvel Etat partie au Traité de l'Alliance Nord conformément à sa propre procédure constitutionnelle. Son instrument d'adhésion devra être déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. Le présent Accord entrera en vigueur pour chacun des Etats y adhérant trente jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

ARTICLE 8

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique informera les Gouvernements des autres Parties du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

ARTICLE 9

Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au dépositaire, qui informera toutes les autres Parties de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, elle n'affectera pas les obligations contractées ni les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties en vertu des dispositions du présent Accord.

ANNEX I

This Annex forms an integral part of the Agreement.

NATO classified information is defined as follows:

(a) information means knowledge that can be communicated in any form;

(b) classified information means information or material determined to require protection against unauthorized disclosure which has been so designated by security classification;

(c) the word "material" includes documents and also any item of machinery or equipment or weapons either manufactured or in the process of manufacture;

(d) the word "document" means any recorded information regardless of its physical form or characteristics, including, without limitation, written or printed matter, data processing cards and tapes, maps, charts, photographs, paintings, drawings, engravings, sketches, working notes and papers, carbon copies and ink ribbons, or reproductions by an means or process, and sound, voice, magnetic or electronic or optical or video recordings in any form, and portable ADP equipment with resident computer storage media, and removable computer storage media.

ANNEX II

This Annex forms an integral part of the Agreement.

For the purposes of the present Agreement, the term "NATO" denotes the North Atlantic Treaty Organization and the bodies governed either by the Agreement on the status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff, signed in Ottawa on 20th September, 1951 or by the Protocol on the status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty, signed in Paris on 28th August, 1952.

ANNEX III

This Annex forms an integral part of the Agreement.

Consultation takes place with military commanders in order to respect their prerogatives.
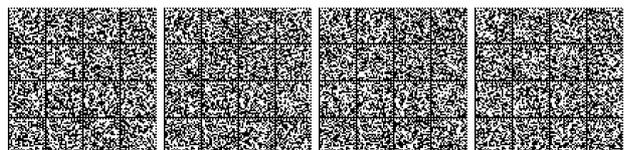
ANNEXE I

Cette Annexe fait partie intégrante de l'Accord.

Les informations classifiées OTAN sont définies comme suit :

(a) le terme "informations" désigne toute connaissance pouvant être communiquée sous quelque forme que ce soit;

(b) les termes "informations classifiées" désignent des informations ou des matériels qu'il faut protéger contre une divulgation non autorisée, conformément à leur classification de sécurité;

(c) le terme "matériel" englobe le document et tout élément de machine, d'équipement ou d'arme, fabriqué ou en cours de fabrication;

(d) le terme "document" désigne toute information enregistrée, quelles qu'en soient la forme ou les caractéristiques physiques, y compris - sans aucune restriction - les écrits et les imprimés, les cartes et les bandes perforées, les cartes géographiques, les graphiques, les photographies, les peintures, les dessins, les gravures, les croquis, les notes et documents de travail, les carbones et les rubans encreurs, ou les reproductions effectuées par quelque moyen ou procédé que ce soit, ainsi que les données sonores, la voix, toute forme d'enregistrements magnétiques, électroniques, optiques ou vidéo, de même que l'équipement informatique portatif avec support de mémoire fixe et amovible.
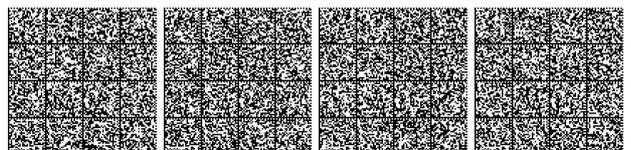
ANNEXE II

Cette Annexe fait partie intégrante de l'Accord.

Aux fins du présent Accord, le mot "OTAN" signifie l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, et les Organismes régis soit par la Convention sur le Statut de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, des Représentants Nationaux et du Personnel International signé à Ottawa le 20 septembre 1951, soit par le Protocole sur le Statut des Quartiers Généraux Militaires Internationaux crées en vertu du Traité de l'Atlantique Nord signé à Paris le 28 août 1952.

ANNEXE III

Cette Annexe fait partie intégrante de l'Accord.

Des consultations se déroulent avec les commandants militaires afin de respecter leur prérogatives.
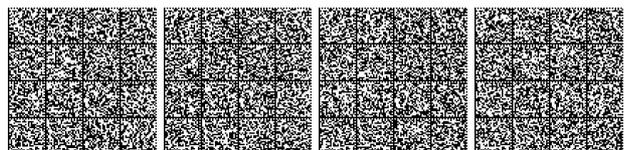
In witness whereof the undersigned, duly authorized to this effect by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Brussels, this 6th day of March, 1997 in a single copy in the English and French languages, each text being equally authoritative, which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America and of which certified copies shall be transmitted by that Government to each of the other signatories.

En foi de quoi les Représentants ci-dessous, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1997, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi, qui sera versé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des autres signataires.
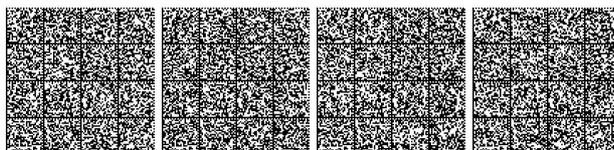
For the Kingdom of Belgium
Pour le Royaume de Belgique

For Canada
Pour le Canada

For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume de Danemark

For France
Pour la France

sous réserve de ratification
subject to ratification

For the Federal Republic of Germany
Pour la République fédérale d'Allemagne

For Greece
Pour la Grèce

For Iceland
Pour l'Islande

For Italy
Pour l'Italie

For the Grand Duchy of Luxembourg
Pour le Grand-Duché de Luxembourg

For the Kingdom of the Netherlands
Pour le Royaume des Pays-Bas
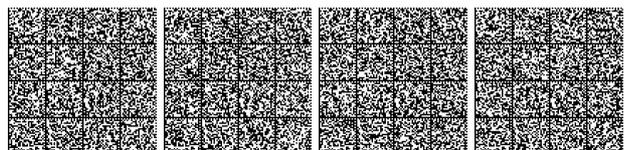
For the Kingdom of Norway
Pour le Royaume de Norvège

For Portugal
Pour le Portugal

For the Kingdom of Spain
Pour le Royaume d'Espagne

For the Republic of Turkey
Pour la République de Turquie

For the United Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord

For the United States of America
Pour les Etats-Unis d'Amérique
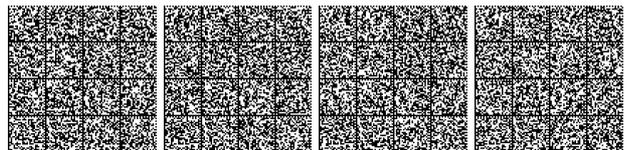
I CERTIFY THAT the foregoing is a true copy of the Agreement between the Parties to the North Atlantic Treaty for the Security of Information, done at Brussels on March 6, 1997, in the English and French languages, both texts being equally authentic, the signed original of which is deposited in the archives of the Government of the United States of America.

IN TESTIMONY WHEREOF, I, MADELEINE K. ALBRIGHT, Secretary of State of the United States of America, have hereunto caused the seal of the Department of State to be affixed and my name subscribed by the Authentication Officer of the said Department, at the city of Washington, in the District of Columbia, this twenty-eighth day of April, 1999.

Secretary of State

By: ____________________
Authentication Officer
Department of State

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA LE PARTI AL TRATTATO NORD ATLANTICO PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Le Parti al Trattato Nord Atlantico, firmato a Washington il 4 aprile 1949;

Ribadendo che consultazione politica, cooperazione e pianificazione per la difesa atte a perseguire gli obiettivi del Trattato implica lo scambio di informazioni classificate fra le Parti;

Considerando che per i Governi delle Parti al Trattato Nord Atlantico sono necessarie disposizioni per la protezione e la salvaguardia reciproca delle informazioni classificate che essi si scambiano;

Rendendosi conto che è necessario un quadro generale per gli standard e le procedure di sicurezza;

Agendo per proprio conto e per conto dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti:

(i) proteggeranno e salvaguarderanno:

(a) le informazioni classificate (cfr. Allegato I), contrassegnate come tali, provenienti dalla NATO (cfr. Allegato II) o presentate alla NATO da uno stato membro;

(b) le informazioni classificate, contrassegnate come tali, presentati da uno stato membro ad un altro stato membro a sostegno di un programma, progetto o contratto della NATO;

(ii) manterranno la classificazione di sicurezza delle informazioni definita al precedente punto (i) e, di conseguenza, si adopereranno al massimo per salvaguardarla;

(iii) non useranno le informazioni classificate definite al precedente punto (i) per scopi diversi da quelli enunciati nel Trattato Nord Atlantico e nelle decisioni e risoluzioni relative a tale Trattato;

(iv) non divulgheranno tali informazioni, definite al precedente punto (i) a Parti non NATO senza il consenso di chi le ha inviate.

ARTICOLO 2

In conformità con l'Articolo 1 del presente Accordo, le Parti garantiranno la creazione di un'Autorità Nazionale di Sicurezza per le attività NATO, che attuerà misure di sicurezza preventive. Le Parti istituiranno ed applicheranno standard di sicurezza che garantiranno un livello comune di protezione per le informazioni classificate.

ARTICOLO 3

(1) Le Parti garantiranno che tutti i cittadini aventi la rispettiva nazionalità che, nell'espletamento delle loro mansioni ufficiali, chiedono l'accesso o possono accedere alle informazioni classificate come CONFIDENZIALI o con una classificazione superiore siano in possesso di un adeguato nullaosta di sicurezza prima di assumere l'incarico.

(2) Saranno messe a punto procedure di nullaosta di sicurezza per stabilire se una persona, tenendo conto della sua fedeltà e affidabilità, può avere accesso alle informazioni classificate senza che ciò rappresenti un rischio inaccettabile per la sicurezza.

(3) Su richiesta, ciascuna delle Parti collaborerà con le altre Parti nello svolgimento delle rispettive procedure relative al nullaosta di sicurezza.

ARTICOLO 4

Il Segretario Generale garantirà che la NATO applichi le disposizioni pertinenti del presente Accordo (cfr. Allegato III).

ARTICOLO 5

Il presente Accordo non preclude in alcun modo alle Parti di stipulare Accordi relativi allo scambio di informazioni classificate da essi provenienti e che non riguardano l'obiettivo del presente Accordo.

ARTICOLO 6

(a) Il presente Accordo sarà aperto alla firma delle Parti al Trattato Nord Atlantico e sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
(b) Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione da parte di due Stati firmatari. Entrerà in vigore per ogni altro Stato firmatario trenta giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
(c) Per le Parti per cui è entrato in vigore, il presente Accordo, prevarrà sull'"Accordo di Sicurezza fra le Parti al Trattato Nord Atlantico" approvato dal Consiglio dell'Atlantico del Nord nell'Allegato A (paragrafo 1) all'Appendice dell'Allegato a D.C. 2/7 del 19 aprile 1952, successivamente inserito nell'Allegato "A" (paragrafo 1) al C-M(55) 15 (Definitivo), approvato dal Consiglio dell'Atlantico del Nord il 2 marzo 1955.

ARTICOLO 7

Il presente Accordo resterà aperto all'adesione di qualsiasi altra nuova Parte al Trattato Nord Atlantico, in conformità con le rispettive prassi costituzionali. Lo strumento di adesione sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Esso entrerà in

vigore per ogni Stato che vi aderirà trenta giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione.

ARTICOLO 8

Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà i Governi delle altre Parti del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo può essere denunciato da qualsiasi Parte con notifica scritta consegnata al Depositario, che ne informerà tutte le altre Parti. Tale denuncia avrà effetto un anno dopo che la notifica sarà pervenuta al Depositario, ma non riguarderà gli obblighi già contratti ed i diritti o le prerogative precedentemente acquisiti dalle Parti ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.
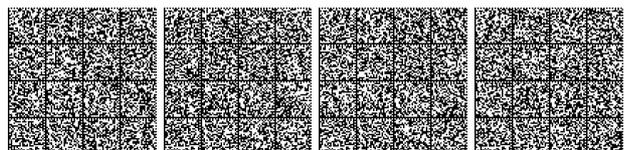
ALLEGATO 1

Il presente Allegato forma parte integrante dell'Accordo.

Le informazioni classificate della NATO sono definite come segue:

(a) per informazioni si intendono le conoscenze che possono essere comunicate in qualsiasi modo;

(b) per informazioni classificate si intendono le informazioni o il materiale che deve essere protetto da divulgazioni non autorizzate, in conformità con la loro classificazione di sicurezza;

(c) il termine "materiale" comprende i documenti ed anche qualsiasi parte di macchinari, attrezzature o armi prodotte o in corso di produzione;

(d) il termine "documento" indica qualsiasi informazione archiviata, indipendentemente dalla forma o dalle caratteristiche fisiche, compreso, ma non esclusivamente, materia scritta o stampata, carte e nastri per l'elaborazione dei dati, carte geografiche, diagrammi, fotografie, dipinti, disegni, rilievi, bozzetti, appunti e documenti di lavoro, copie su carta carbone e nastri ad inchiostro, ovvero riproduzioni effettuate con ogni mezzo o procedimento, nonché qualsiasi forma di registrazioni sonore, in voce, magnetiche, elettroniche, ottiche o in video, e gli apparecchi informatici portatili ADP con memoria fissa e non.

ALLEGATO II

Il presente Allegato forma parte integrante dell'Accordo.

Ai fini del presente Accordo, il termine "NATO" indica l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico e gli organismi disciplinati dall'Accordo sullo status dell'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico, dei Rappresentanti Nazionali e del Personale Internazionale, firmato a Ottawa il 20 settembre 1951 o dal Protocollo sullo status dei Quartier Generali Militari Internazionali istituiti in base al Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952.

ALLEGATO III

Il presente Allegato forma parte integrante dell'Accordo.

Avranno luogo consultazioni con i comandanti militari al fine di rispettare le loro prerogative.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bruxelles il 6 marzo 1997 in un unico esemplare nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, che sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmetterà copie autenticate a ciascuno degli altri firmatari.

Per il Regno del Belgio

Per il Canada

Per il Regno di Danimarca

Per la Francia

Per la Repubblica Federale di Germania

Per la Grecia

Per l'Islanda

Per l'Italia

Per il Granducato del Lussemburgo

Per il Regno dei Paesi Bassi

Per il Regno di Norvegia

Per il Portogallo

Per il Regno di Spagna

Per la Repubblica di Turchia
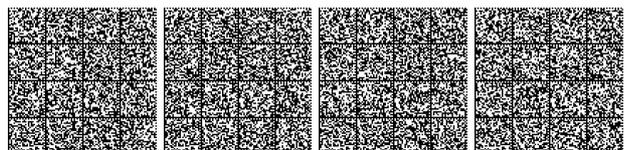
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord

Per gli Stati Uniti d'America

IO SOTTOSCRITTO CERTIFICO CHE quanto precede è una copia conforme dell'Accordo fra le Parti al Trattato Nord Atlantico per la Sicurezza delle Informazioni, fatto a Bruxelles il 6 marzo 1997, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, il cui originale firmato è depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.

A TESTIMONIANZA DI CIO' IO, MADELEINE K. ALBRIGHT, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, ho fatto qui di seguito apporre il sigillo del Dipartimento di Stato ed il mio nome sottoscritto dal Funzionario di detto Dipartimento, nella città di Washington, Distretto di Columbia, il ventotto aprile 1999.

Il Segretario di Stato

Il Funzionario del Dipartimento di Stato
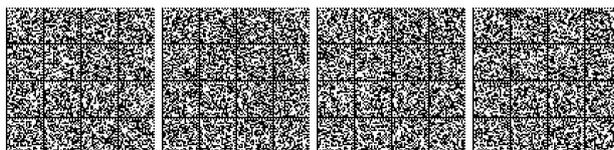
3.

9 luglio 2010, Beirut

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Libanese in materia di gestione integrata dei rifiuti nella Caza di Baalbeck.

(Entrata in vigore 8 novembre 2010)
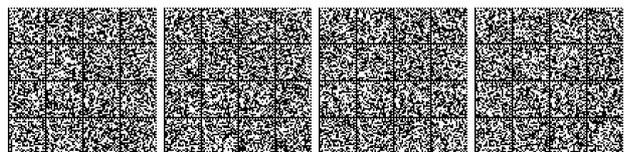
AGREEMENT
Between
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
Represented by the Embassy of Italy
And
THE GOVERNMENT OF THE LEBANESE REPUBLIC
Represented by the Lebanese Ministry of Environment
Concerning
The Integrated Waste Management of Baalbek *Caza*

The Italian Government and the Lebanese Government, hereinafter referred to as the "Parties",

CONSIDERING the Development Cooperation Agreement between the two Parties, signed on June the 24th, 2002;

WHEREAS the Italian Government has committed to support Lebanon in the framework of the recovery, reconstruction and reform process and through bilateral agreements signed in November 2006, November 2007, October 2008 whereby new funds were allocated;

WHEREAS the Ministry of Environment has called for the technical assistance of the Italian Embassy - Development Cooperation Office in the implementation of activities related to Technical Assistance of the Ministry of Environment and integrated waste management in Baalbek (letter Ref.192 /B, signed by the Ministry of Environment and dated 27 October 2009);

WHEREAS discussions have taken place between representatives of both Parties on possible ways to support local development policy in Lebanon, and priority issues were identified;

COGNIZANT THAT the Italian Embassy in Beirut has been assigned the role of coordinating the Secretariat of a thematic Donors group on "Local Development and Environment" in the framework the "EU Code of Conduct on the Division of Labor in Development Policy" (Letter Ref. 1341-08, dated 23 September 2008, signed by H.E. the Head of EC Delegation, Patrick Laurent);

MINDFUL THAT the Government of the Italian Republic agrees to contribute funds to the Lebanese Ministry of Environment for the implementation of the project "Technical Assistance to the Ministry of Environment and Integrated Urban Solid Waste Management in Baalbek *Caza*" as described in annex 1;

WHEREAS the Ministry of Environment is prepared to receive and administer the funds for the implementation of the project as described in annex 1;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
DEFINITIONS

In this Agreement, unless the context otherwise requires, the following terms shall have the following meaning:

1. "Parties" means the Government of the Lebanese Republic and the Government of the Italian Republic
2. "GOI" means the Government of the Italian Republic
3. "MOE" means the Ministry of Environment
4. "CDR" means the Lebanese Council for Development and Reconstruction
5. "Project" means the Project on "Integrated Waste Management in Baalbek *Caza*"
6. "Agreement" means the present Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Lebanese Republic.
7. "GOP" means the General Operation Plan.

ARTICLE 2
OBJECTIVE

The Parties wish to collaborate towards supporting the development of the capacity development of the Ministry of Environment and of the integrated waste management process in Lebanon. The present Agreement aims to establish a framework for cooperation to actively contribute to the implementation of a project fostering integrated waste management and improving the effectiveness of local administrations and decentralized management.

ARTICLE 3
PROJECT CONTEXT

The Project "Integrated Waste Management in Baalbek *Caza*", mentioned in the preamble and described in Annex 1 as per above, shall improve the ministerial management capacities of the MOE and the delivery of municipal services in the management of solid urban wastes and related sanitary landfill in Baalbek.

ARTICLE 4
ROLE & CONTRIBUTION FROM THE MOE

The MOE undertakes to contribute to the project through:

1. Designating a Technical Committee (TC) and a Steering Committee as (SC) per Annex 1
2. Designating a Project Manager (PM) to manage the Project activities mentioned in Article 3 and as defined in Annex 1
3. Providing the necessary premises, facilities and logistics to host the Project.
4. Facilitating, where needed, meetings and other arrangements touching upon the GOI's
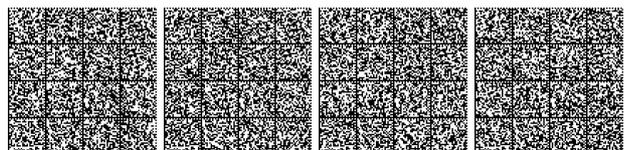
activities and coordination role in the relevant fields.

5. Keeping all documentations/records pertaining to the support mentioned here-above for a minimum of five years after the completion of the Project for auditing purposes carried out by the GOI.

ARTICLE 5
THE FUND

1. The Italian Government decided to grant, for the purposes described in Annex 1, an amount of 1,820,000.00 (One Million Eight Hundred and Twenty Thousand Euro) as budget support to the Lebanese Government, as well as an amount of 680,000.00 (Six Hundred and Eighty Thousand euros) directly managed by DGCS/Italian Embassy to sustain the activities of technical assistance to the MOE and for monitoring, evaluation and visibility exercise also through Italian Experts.

2. (a) Upon the date of receipt of the second notification of the completion of the internal procedures by each Party and after approval of GOP, the GOI shall contribute to the MOE Euro 1,820,000.00 (One Million Eight Hundred and Twenty Thousand Euro). The fund shall be deposited, in one installment, in the dedicated bank account communicated by the MOE to the GOI.

(b) The MOE shall communicate to the GOI the Bank details and address, once the Agreement is signed.

(c) The GOI shall inform the MOE in writing when the fund is paid.

(d) The fund shall be exclusively used towards the implementation of the Project.

3. All financial accounts and statements shall be expressed in Lebanese Pounds. The exchange operations will be duly registered and would be part of the Financial Statements.

ARTICLE 6
UTILIZATION OF THE FUND

1. The fulfillment of the responsibilities required from the MOE pursuant to this Agreement and the annexed project document shall be dependent on receipt by the MOE of the fund as set out in Article 5, paragraph 1, above.

2. If unforeseen increases in expenditures or commitments occur during the project implementation (whether owing to inflationary factors or unforeseen contingencies), the MOE shall promptly submit to the GOI a supplementary estimate showing in detail the nature and amount of these additional requirements and consult with it in order to resolve the problem either by reducing the activity by a proportioned amount or through seeking additional resources to meet the aforementioned increases.

3. Any interest income arising from each fund shall be credited to the MOE account and shall be utilized upon written agreement by the GOI solely to cover additional activities of relevance to the project objectives and tasks.

4. No proceeds from the Fund shall be used for the payment of any duty and tax (import duty, levy, fee of any kind) levied under the law of Lebanon or any luxury items or any articles that could be utilized for military purposes.
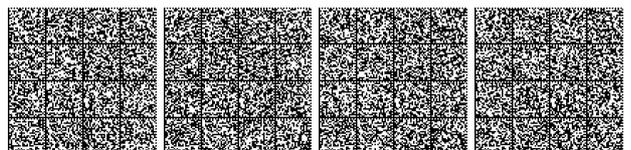
5. MOE or other implementing entities of their choice will select contractors according to the contract procedures for EC external action (latest edition), adapted by Italian Law 49/87 as indicated in Annex 2.

In case of work contracts exceeding 1,000,000.00 Euro, services contracts exceeding 200,000.00 Euro and supplies contract exceeding 150,000.00 Euro, MOE or other implementing entities will select executing Italian companies according to the same procedures. An ex-ante cost evaluation of the foreseen intervention will be performed by MOE or other implementing entities and agreed upon by DGCS (including price analysis of the estimated unit prices). All the bids exceeding the starting price, based on the performed cost evaluation as clearly indicated in the tender documentation, will be discarded. In case none of the bids satisfies the selection/award criteria of the tender procedure, or there are fewer than three eligible candidates/bidders, or no bid achieves the minimum threshold during the technical evaluation, or the total price of all bids received exceeds the maximum amount available for the contract, MOE or other implementing entities will re-launch a new tender not restricted to Italian companies.

"In order to manage the control on procurement activities, MAE/DGCS will follow the "decentralized ex-post" management procedures as indicated in the contract procedures for EC external action.

ARTICLE 7
ADMINISTRATION AND REPORTING

The MOE shall provide the GOI with the following reports:

(a) a General Operational Plan (GOP) to be submitted no later than three weeks after the date of receipt of the second notification of the completion of the internal procedures by each Party;

(b) a Six months activity plans to be submitted together with the GOP (the first) and no later than two weeks after the end of first semester (the second one);

(c) a narrative report and financial statement of project implementation to be submitted every 4 months no later than fifteen days after the end of the reporting period (for a total of 3 reports);

(d) a final financial and narrative report summarizing project activities and impact of activities as well as all financial data within three months after the date of completion of the activities or termination of the Agreement.

ARTICLE 8
EQUIPMENT

Ownership of equipment, material and supplies financed under the Project, following operational completion of the Project, shall be transferred to:

- The Municipality of Baalbek.

The GOI reserves the right to recover the equipment or their equivalent value from the MOE or the local administrations that will benefit from the project, in case of misuse of the equipment acquired for the purpose agreed upon in the context of the Agreement.

ARTICLE 9
MONITORING AND EVALUATION

A joint monitoring/appraisal/evaluation of the activities financed under the aforesaid Project including the Technical Assistance component directly managed by DGCS as defined in art. 5 shall be undertaken by the GOI and the MOE. The costs of the monitoring/appraisal/evaluation of the activities shall be borne by the Project.

The Donor reserves itself the right to conduct independent monitoring/evaluation. Monitoring and evaluation costs will be borne by the Donor as defined in Article 5.1.

ARTICLE 10
AUDITING

The Lebanese branch of a prime internationally renowned auditing company shall be selected following the procedure established in the Article 6.4 and shall conduct an audit of all procurement procedures and financial transactions related to the implementation of the Program when 100% of the budget is spent. Audit costs shall be borne by the project. The audit reports will be forward to DGCS as soon as they will be issued.

ARTICLE 11
VISIBILITY

The official logo and name of the GOI shall be used by the MOE along with its own one in view of providing proper visibility to the Program activity. The MOE shall acknowledge the fund of the GOI to the Program in any advertising or publicity connected with the Program.
The MOE keeps the right to use solely its logo where needed with the written agreement of the GOI.

ARTICLE 12
ANTI-CORRUPTION

The Parties shall not offer to any third party neither seek, accept nor get promised directly or indirectly for themselves or for another party any gift or benefit which would or could be construed as an illegal or corrupt practice.

ARTICLE 13
ENTRY INTO FORCE AND DURATION

The Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second notification of the completion of the internal procedures by each Party.
It will remain in force until fulfilment of all obligations of the Parties, including all project activities stated under this Agreement.

ARTICLE 14
COMPLETION OF THE AGREEMENT

1. The MOE shall notify the GOI when all activities relating to the Project have been completed.

2. Irrespective of the completion of the Project, the MOE shall continue to hold unutilized funds until all commitments and liabilities incurred in the implementation of the Project have been satisfied and project activities brought to an orderly conclusion.

3. The part of the fund which has not been used upon completion of the Project, as reported in the final financial report, shall be refunded to the GOI unless otherwise agreed by the Parties.

4. The MOE shall guarantee that the funds will be solely used in fulfillment of the objectives of the present Agreement, taking any possible action to assure the transparent and efficient use of the funds. The MOE shall further take any step to prevent any abuse and illicit use of the Italian Fund. In the event that the funds have been misused and at variance with the scope of the present Agreement, the MOE shall refund the amount incorrectly spent.

ARTICLE 15
TERMINATION OF THE AGREEMENT

1. The Agreement may be terminated in the following cases:

   a. In the event of non compliance, non execution or breach by one of the two Parties of the obligations agreed upon by this Agreement, the other Party may terminate the Agreement, after written notice, with immediate effect.
   b. In the event resulting from force majeure (natural disaster, etc.) which permanently prevents the execution of the Agreement, either Party may terminate the Agreement from the moment when it becomes impossible to carry it out.

2. In case of premature termination of the Agreement, the MOE shall submit to the GOI a final report and a final financial statement. The balance paid by the GOI and all material purchased with the GOI funds which have not been committed to the Project shall be returned to the GOI within three months following the premature termination.

3. The letters exchanged to this effect and which are relevant to any of the cases mentioned in the present article shall become an integral part of the Agreement.

ARTICLE 16
SUSPENSION OF THE ACTIVITIES

1. In the event of conflict, natural disaster or riots which temporarily impede the implementation of the Programme, the activities shall be suspended until the conditions to resume the Project are re-established.

2. Should any dispute arise in relation to this Agreement, the GOI retains the right to suspend unilaterally the execution of the Agreement until a solution has been found between the Parties pursuant to art. 17.

3. Should the cause of the suspension persist beyond a reasonable lapse of time, the GOI shall terminate the Agreement through diplomatic channels by giving the MOE a thirty days notice.

4. The letters exchanged to this effect shall become an integral part of the Agreement.
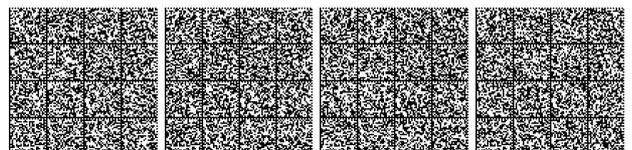
ARTICLE 17
DISPUTE RESOLUTION

1. Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled amicably by negotiation between the Parties.

ARTICLE 18
COMMUNICATION

All communication and information relating to the project activities as well as the report and other documentation shall be addressed to:

The Ministry of Environment
Lazarieh Center,
P.O.Box: 11/2727; Beirut-Lebanon.

The Italian Embassy:
Rue du Palais Presidentiel
29022633 - Baabda
P.O. Box 57 – Baabda
Beirut – Lebanon

ARTICLE 19
AMENDMENT OF THE AGREEMENT

The Parties may, at any time, amend and/or add to the present Agreement (including Annexes) after mutual consent that must be officially expressed by written forms (Note Verbale).

ARTICLE 20
ANNEXES

The present Agreement is composed of 20 (twenty) Articles and two Annexes. The Annexes are the following:

1. Annex 1: Technical Description,
2. Annex 2: Eligibility criteria, ethical clauses, contract general principles.

The Annexes constitute an integral part of the Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed the present Agreement in the English language in two originals.

Done in Beirut, on 21/01/2010

Gabriele Checchia
Ambassador of the Italian Republic

Mohammad Naji Rahhal
Ministry of Environment

ACCORDO

tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Rappresentato dall'Ambasciata d'Italia

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE
Rappresentato dal Ministero dell'Ambiente

in materia di

Gestione integrata dei rifiuti nella Caza di Baalbeck

Il Governo Libanese e il Governo Italiano, denominati da ora in poi le "Parti",

CONSIDERATO l'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo tra le Parti, firmato in data 24 giugno 2002;

PREMESSO CHE il Governo Italiano si è impegnato a fornire sostegno al Libano sia nell'ambito del processo di ripresa, ricostruzione e riforma, sia mediante gli accordi bilaterali firmati nel novembre 2006, novembre 2007, ottobre 2008, per mezzo dei quali sono stati stanziati nuovi fondi;

PREMESSO CHE il Ministero dell'Ambiente ha richiesto il sostegno finanziario dell'Ambasciata di Italia – Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo per l'esecuzione di attività riguardanti l'Assistenza Tecnica al Ministero dell'Ambiente e la gestione integrata dei rifiuti nella Caza di Baalbek (lettera Rif. 192/B, firmata dal Ministro dell'Ambiente in data 27 ottobre 2009);

PREMESSO CHE si sono svolte delle consultazioni tra i rappresentanti di entrambe le Parti al fine di identificare possibili modalità per sostenere la politica per lo sviluppo locale in Libano, e sono stati identificati alcuni temi prioritari;

PREMESSO CHE all'Ambasciata d'Italia a Beirut e' stato assegnato il Segretariato del gruppo tematico di Donatori riguardante lo "Sviluppo Locale e l'Ambiente" nel contesto del "Codice di Condotta Europeo sulla Divisione del Lavoro nella Politica per lo Sviluppo" (lettera Rif. 1341-08, del 23 settembre 2008, firmata dal capo della delegazione europea Patrick Laurent);

PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana accetta di destinare fondi al Consiglio Libanese per lo Sviluppo e la Ricostruzione per l'attuazione del progetto
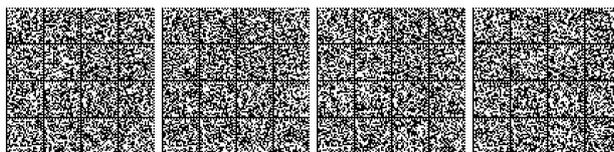
"Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi Urbani nella Caza di Baalbeck" come descritto nell'Annesso 1;

PREMESSO CHE il Ministero dell'Ambiente è pronto a ricevere e a provvedere alla gestione del contributo per l'attuazione del progetto;

Si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1
DEFINIZIONI

Nel presente Accordo, fatti salvi i casi in cui il contesto richieda altrimenti, i seguenti termini dovranno intendersi come di seguito indicato:

1. "Parti" indica il Governo della Repubblica Libanese e il Governo della Repubblica Italiana;

2. "GOI" indica Governo della Repubblica Italiana;

3. "MOE" indica il Ministero dell'Ambiente Libanese;

4. "CDR" indica il Consiglio Libanese per lo Sviluppo e l a Ricostruzione;

5. "Progetto" indica il Progetto Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani nella Caza di Baalbeck"

6. "BOL" indica Banca del Libano (*Banque du Liban*);

7. "Accordo" indica il presente Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Libanese;

8. "POG" indica il Piano Operativo Generale.

ARTICOLO 2
OBIETTIVO

E' intenzione delle Parti collaborare per sostenere il rafforzamento istituzionale del Ministero dell'Ambiente e lo sviluppo di un sistema integrato di gestione dei rifiuti in Libano. Il presente Accordo ha lo scopo di stabilire un quadro comune di cooperazione per contribuire attivamente all'attuazione di un progetto che promuova la gestione integrata dei rifiuti e migliori l'efficienza delle amministrazioni locali e delle autorità decentrate.
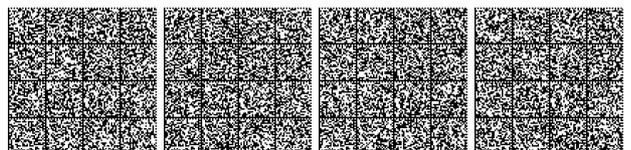
ARTICOLO 3
CONTESTO DEL PROGETTO

Il Progetto, "Gestione Integrata dei rifiuti solidi urbani nella Caza di Baalbeck", di cui si fa menzione nella premessa e la cui descrizione si trova nell'Allegato 1 come sopra indicato, contribuirà a potenziare le capacità gestionali del MOE e della municipalità nella fornitura dei servizi concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani e la collegata discarica a Baalbek.

ARTICOLO 4
RUOLO & CONTRIBUTO DEL CDR

Il MOE si impegna a contribuire mediante:

1. Designazione di un'unita' per la gestione del progetto (UGP) e uno *Steering Committee* (SC) come previsto nell'Allegato 1;
2. Designazione di un capo progetto (CP)per svolgere le attività come indicato nell'Articolo 3 dell'Allegato 1.
3. La fornitura di immobili, di servizi e della logistica necessari per svolgere il Progetto.
4. Facilitare, ove necessario, incontri e altre iniziative riguardanti le attività del GOI e il ruolo di coordinamento nei settori rilevanti.
5. La custodia di tutta la documentazione/atti ufficiali relativi al sostegno di cui si fa qui riferimento e in precedenza indicato, per un minimo di cinque anni a partire dalla data di completamento del Progetto, per i fini contabili che il GOI debba svolgere.

ARTICOLO 5
IL CONTRIBUTO

1. Il Governo Italiano ha deciso di finanziare a dono, per i fini descritti nell'Allegato 1, un ammontare pari ad Euro 1,820,000.00 (Un Milione Ottocento Ventimila Euro) come supporto al bilancio del Governo Libanese, un ammontare pari ad Euro 680,000.00 (Seicento Ottantamila Euro) gestiti in diretta dalla DGCS/Ambasciata d'Italia a sostegno dell'assistenza tecnica al MOE e per il monitoraggio, valutazione e visibilità effettuati anche attraverso l'uso di Esperti Italiani.

2. Al ricevimento della seconda notifica relativa al completamento delle procedure interne da entrambe le Parti ed all'avvenuta approvazione del POG, il GOI corrisponderà al MOE Euro 1,820,000.00 (Un Milione Ottocento Ventimila Euro). Il fondo sarà depositato in un'unica tranche nel conto dedicato che sarà comunicato dal MOE al GOI.

   (b) Il MOE provvederà a comunicare al GOI i dettagli e l'indirizzo della Banca, una volta avvenuta la firma dell'Accordo.

   (c) Il GOI provvederà ad informare il MOE, tramite comunicazione trasmessa per iscritto, l'avvenuto versamento del contributo.
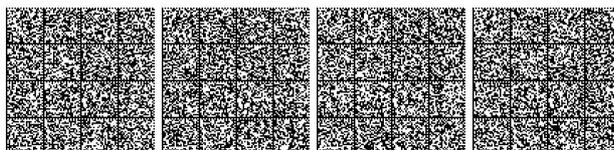
(d) Il contributo verrà utilizzato esclusivamente ai fini del Progetto.

3. Tutta la contabilità e la rendicontazione finanziaria dovrà essere espressa in Lire Libanesi. Le operazioni di cambio saranno registrate e faranno parte del rendiconto finanziario.

ARTICOLO 6
UTILIZZO DEL CONTRIBUTO

1. L'adempimento delle responsabilità richieste al MOE, in conformità con il presente Accordo e il documento di progetto riportato in Allegato 1, dipenderà dalla riscossione da parte del MOE del contributo conformemente al calendario dei pagamenti come indicato nell'Articolo 5, paragrafo 1, di cui sopra.

2. Qualora, nel corso dell'attuazione del progetto, dovessero verificarsi maggiorazioni impreviste degli impegni di spesa (dovute a fattori inflazionistici o altre spese impreviste), il MOE provvederà immediatamente a fornire al GOI un preventivo integrativo nel quale verranno indicati in maniera dettagliata la natura e l'importo delle richieste aggiuntive per risolvere il problema sia riducendo le attività proporzionalmente all'ammontare necessario sia provvedendo a trovare le necessarie risorse addizionali al fine di risolvere gli incrementi di cui sopra.

3. Eventuali proventi finanziari derivanti dal contributo, verranno accreditati sul Conto del MOE e verranno utilizzati, previa autorizzazione trasmessa per iscritto da parte del GOI, esclusivamente per finanziare attività aggiuntive inerenti alle finalità e attività del progetto.

4. Nessun provento finanziario derivante dal contributo, potrà essere utilizzato per il pagamento di dazi e tasse (dazi di importazione, tasse di qualunque tipo) imposti dalla legge Libanese o per il pagamento di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini militari;

5. Il MOE o altre entità coinvolte provvederanno a selezionare gli appaltatori in base alle procedure contrattuali per l'assistenza comunitaria esterna (ultima edizione), derivanti dall'adeguamento alla legge italiana 49/87, come indicato nell'Allegato 2.

Nel caso di contratti di lavoro superiori a 1.000.000,00 Euro, appalti di servizi superiori a 200.000,00 Euro e appalti di fornitura superiori a 150.000,00 Euro, il MOE o altre entità coinvolte provvederanno a selezionare le aziende italiane addette all'esecuzione sulla base delle medesime procedure. Una valutazione ex-ante dei costi dell'intervento previsto verrà effettuata dal MOE o dalle altre entità coinvolte e concordata con la DGCS (inclusa l'analisi dei costi dei prezzi unitari previsti). Le offerte che superino il prezzo di partenza, sulla base della valutazione dei costi effettuata come chiaramente indicato nella documentazione di appalto, verranno cancellate. Qualora nessuna delle offerte soddisfi il criterio selezione/assegnazione previsto dalla procedura di appalto; vi siano meno di tre candidati/offerenti idonei; nessuna offerta raggiunga il livello minimo nella fase di

valutazione tecnica; il costo totale di tutte le offerte ricevute sia superiore all'importo massimo disponibile per il contratto, il MOE o le altre entità coinvolte provvederanno a lanciare una nuova gara di appalto, non ristretta ad aziende italiane.

ARTICOLO 7
AMMINISTRAZIONE E RENDICONTAZIONE

1. Il MOE provvederà a fornire al GOI la seguente documentazione:
   (a) Un Piano Operativo Generale (POG) che dovrà essere presentato non oltre tre settimane dalla data di ricezione della seconda notifica di completamento delle procedure interne di ciascuna Parte.
   (b) Un Piano di attività semestrale che dovrà essere presentato insieme al primo POG entro due settimane dalla fine del primo semestre ;
   (c) Una relazione narrativa e un rendiconto finanziario relativi all'attuazione del progetto che dovranno essere presentati ogni 4 mesi e non oltre 15 giorni dalla fine del periodo della relazione per un totale di 3 rapporti;
   (d) Un rendiconto finanziario e una relazione narrativa conclusivi nei quali verranno riassunte le attività di progetto, l'impatto delle stesse e i dati finanziari, da presentarsi entro tre mesi a partire dalla data di conclusione delle attività o cessazione del presente Accordo.

ARTICOLO 8
ATTREZZATURA

La proprietà dell'attrezzatura, del materiale e delle forniture finanziate nell'ambito del Progetto, in seguito al completamento operativo dello stesso, sarà trasferita alla Municipalità di Baalbek.
Qualora si faccia un uso scorretto dell'attrezzatura acquistata per gli obiettivi concordati nell'ambito del presente Accordo, il GOI si riserva il diritto di recuperare la stessa, o il suo controvalore, dal MOE o dalla Municipalità.

ARTICOLO 9
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il GOI e il MOE provvederanno congiuntamente ad effettuare il monitoraggio/valutazione/stima delle attività finanziate nell'ambito del Progetto di cui sopra inclusa l'assistenza tecnica gestita in diretta dalla DGCS e definita nell'art. 5. I costi relativi al monitoraggio/valutazione/stima delle attività verranno coperti dal Progetto.
Il Donatore si riserva il diritto di condurre attività di monitoraggio e valutazione. I costi di monitoraggio e valutazione saranno sostenuti dal Donatore così come definito dall'art.5.

ARTICOLO 10
REVISIONE DEI CONTI

La filiale libanese di un'azienda di *auditing* riconosciuta a livello internazionale sara' selezionata secondo le procedure stabilite nell'articolo 6.5 e si occuperà della revisione contabile di tutte le procedure di appalto e delle transazioni finanziarie riguardanti l'attuazione del Progetto nel momento in cui il 100% del budget è stato speso. I costi relativi alla revisione contabile verranno coperti dal Progetto. Le relazioni di revisione contabile verranno inoltrate alla DGCS nella data stessa della loro emissione.

ARTICOLO 11
VISIBILITA'

Il MOE utilizzerà, unitamente al proprio, anche il logo ufficiale e il nome del GOI al fine di fornire adeguata visibilità alle attività di Progetto. Il MOE provvederà a riconoscere il contributo del GOI al Progetto in ogni tipo di pubblicità riguardante lo stesso.
Il MOE si riserva il diritto di utilizzare, ove necessario, il proprio logo in maniera indipendente previo consenso scritto del GOI.

ARTICOLO 12
ANTI-CORRUZIONE

Le Parti non offriranno a nessuna parte terza, ne' cercheranno, accetteranno o si faranno promettere direttamente o indirettamente per loro stesse o per altri, regali o vantaggi che costituiscono o potrebbero costituire una pratica illegale o corrotta.

ARTICOLO 13
ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda notifica per mezzo della quale le Parti si informeranno dell'espletamento delle rispettive procedure interne. Il presente Accordo rimarrà valido fino all'adempimento di tutti gli obblighi assunti da entrambe le Parti, incluse tutte le attività progettuali indicate nell'Accordo.

ARTICOLO 14
CONCLUSIONE DELL'ACCORDO

1. Il MOE provvederà a notificare al GOI l'avvenuta conclusione delle attività di Progetto.

2. A dispetto dell'avvenuta conclusione del Progetto, il MOE continuerà a trattenere i fondi non utilizzati fino a quando tutti gli impegni di spesa incorsi durante l'attuazione del Progetto non siano stati ottemperati, e le attività di progetto non abbiano avuto una regolare conclusione.

3. Una volta concluso il Progetto, gli eventuali importi del contributo che non siano stati utilizzati, come messo in evidenza dal rendiconto finanziario, verranno rimborsati al GOI, fatto salvo che le Parti non convengano altrimenti.

4. Il MOE garantirà che i fondi siano utilizzati esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Accordo, assicurando un utilizzo trasparente ed efficace dei fondi. Il MOE prenderà inoltre ogni provvedimento necessario per prevenire ogni abuso e uso illecito del contributo italiano. Qualora si riscontri che sia stato fatto un cattivo uso dei fondi, con un impiego non appropriato degli stessi rispetto agli ambiti indicati nel presente Accordo, il MOE provvederà a rimborsare l'importo speso non correttamente.

ARTICOLO 15
CESSAZIONE DELL'ACCORDO

1.Il presente Accordo potrebbe cessare nei seguenti casi:

a. Qualora una delle due Parti non adempia, non esegua o venga meno agli obblighi concordati nel presente Accordo, l'altra Parte ha il diritto di porre termine all'Accordo, previa comunicazione trasmessa per iscritto, con effetto immediato.
b. Qualora dovessero verificarsi eventi di *force majeure* (disastri naturali, etc.) che impediscano in forma permanente di dare esecuzione all'Accordo, una delle Parti potrà porre termine all'Accordo dal momento in cui diventa impossibile darne esecuzione.

2. Nel caso di cessazione anticipata del presente Accordo, il MOE fornirà al GOI una relazione e un rendiconto finanziario conclusivi. Tutte le rate versate dal GOI e il materiale acquistato con i fondi del GOI che non siano stati impegnati per il Progetto, verranno restituiti al GOI entro tre mesi a partire dalla cessazione anticipata.

3. Il relativo scambio di lettere pertinenti ad uno dei casi indicati nel presente articolo costituirà parte integrante dell'Accordo.

ARTICOLO 16
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'

1. In caso di conflitti, disastri naturali o disordini che impediscano la temporanea attuazione del Progetto, le attività verranno sospese fino al momento in cui le condizioni per la ripresa del Progetto saranno ristabilite.

2. Qualora dovessero sorgere delle controversie in relazione al presente Accordo, il GOI mantiene il diritto di sospendere, unilateralmente, l'esecuzione dell'Accordo fino al momento in cui una soluzione è stata trovata tra le Parti, in conformità con l'articolo17.

3. Nel caso in cui la causa della sospensione dovesse persistere oltre un lasso
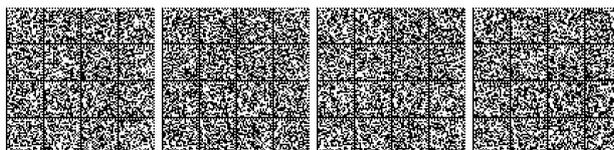
ragionevole di tempo, il GOI porrà termine all'Accordo attraverso le vie diplomatiche, fornendo al CDR un preavviso di trenta giorni.

4. Il relativo scambio di lettere costituirà parte integrante del presente Accordo.

ARTICOLO 17
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsivoglia disputa, controversia o reclamo derivante o in relazione con il presente Accordo, o la violazione, cessazione o invalidità dello stesso, verranno risolte in maniera amichevole attraverso il negoziato tra le Parti.

ARTICOLO 18
COMUNICAZIONE

Tutte le comunicazioni e le informazioni relative alle attività di progetto, le relazioni, e altra eventuale documentazione dovranno essere indirizzati a:

Il MOE
Lazarieh Center
P.O.Box: 11/2727; Beirut Lebanon.

Ambasciata d'Italia:
Rue du Palais Presidentiel
29022633 - Baabda
P.O. Box 57 – Baabda
Beirut – Libano

ARTICOLO 19
EMENDAMENTI DELL'ACCORDO

Le Parti possono, in qualsiasi momento, apportare emendamenti e/o integrazioni al presente Accordo (inclusi gli Allegati) previo mutuo consenso espresso ufficialmente per iscritto (Nota Verbale).

ARTICOLO 20
ALLEGATI

Il presente Accordo è composto da 20 (venti) Articoli e due Allegati. Gli Allegati sono i seguenti:

1. Allegato 1: Allegato Tecnico;
2. Allegato 2: Criteri di Eleggibilità, Clausole Etiche, Procedure di appalto.

Gli Allegati costituiscono parte integrante dell'Accordo.
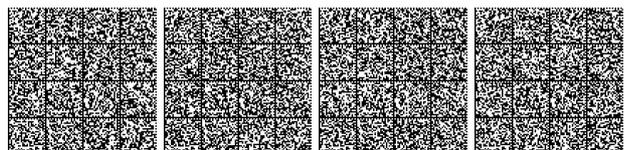
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo, in doppia copia, in lingua inglese.

Beirut, -------- 2010

---	---
Gabriele Checchia	**Mohammad Naji Rahal**
Ambasciatore della Repubblica Italiana	*Ministro dell'Ambiente*

ANNESSO 1

SOSTEGNO ALLE POLITICHE NAZIONALI IN MATERIA DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI NELLA CAZA DI BAALBECK.

ANNESSO TECNICO

1. PREMESA

La presente proposta di finanziamento riguarda la concessione di un contributo finanziario in favore del MOE (Ministero dell'Ambiente). Tale proposta intende intervenire nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani (RSU), sostenendo il piano nazionale di gestione dei rifiuti nella Caza di Baalbek. L'iniziativa provvederà inoltre a fornire le risorse necessarie al rafforzamento istituzionale del Ministero dell'ambiente e della Municipalità di Baalbek nonché alla costruzione di una discarica controllata e della bonifica dell'attuale discarica di Baalbek.
L'iniziativa è coerente e integrata con l'insieme delle azioni svolte dalla DGCS all'interno del sostegno al risanamento ambientale in Libano, che rappresenta una priorità dell'azione della Cooperazione e sulla quale sta convergendo l'interesse e la partecipazione della comunità dei donatori. Dal giugno 2008, l'Ambasciata Italiana/Ufficio di Cooperazione Tecnica Locale, infatti, ha assunto il ruolo di *leader* nel gruppo di lavoro sullo "Sviluppo Locale e Ambiente", formato nell'ambito del Codice di Condotta Europeo sulla Complementarietà e la Divisione del Lavoro. Tale gruppo rappresenta ormai una struttura di coordinamento pienamente riconosciuta dall'insieme degli attori che intervengono in tale settore (Governo, donatori europei, internazionali, agenzie delle Nazioni Unite e Istituzioni Finanziarie Internazionali). La gestione del fondo e il suo impiego per il finanziamento sarà di responsabilità del MOE.

2. OBIETTIVI, RISULTATI ATTESI E ATTIVITA'

2.1 Obiettivo Generale

Contribuire al rafforzamento istituzionale del Ministero dell'Ambiente (MOE) e del personale della Municipalità di Baalbek nella gestione del territorio e nell'erogazione dei servizi di base necessari e fondamentali allo sviluppo locale (Settore Rifiuti Solidi Urbani).

2.2 Obiettivo Specifico

Rafforzare le capacità del personale del MOE anche attraverso la formazione sul campo in materia di gestione integrata dei rifiuti (Componente: smaltimento/capacitazione) per le Caza di Baalbek.
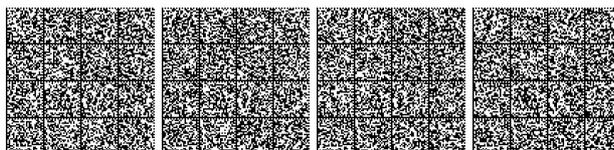
eneficiari

ɜtto beneficiario sarà il Ministero dell'Ambiente e l'Unione delle Municipalità di ɩek. Con una popolazione di circa 180.000 persone. Beneficiario indiretto il Paese e ..

urata

ziativa avrà una durata di 12 mesi.

isultati attesi

Discarica Controllata (almeno 200.000 m3), è costruita/equipaggiata ed attiva ɔrmemente agli standard Europei di riferimento.

Sito Archeologico di Baalbek (cava romana) attualmente uso a pubblico ɔndezzaio bonificato e rifiuto trasferito in discarica controllata.

Personale tecnico del Ministero capacitato e formato nel campo della gestione rata dei rifiuti solidi urbani.

Realizzazione dell'intervento

ɩporto del contributo concesso al MOE, mediante esecuzione governativa, è pari Euro 0,000.00. Il MOE potrà utilizzare altre agenzie / organi statali / agenzie internazionali 'esecuzione dei lavori e delle attività. In ogni eventualità le attività ed i lavori di cui a non dovranno eccedere il valore totale di Euro 1,820,000.00. Il coinvolgimento di terze dovrà essere definito mediante specifico accordo tra il MOE e le parti terze. ccordo di cui sopra dovrà essere approvato dal Donatore.

il Primo Risultato Atteso: *Discarica Controllata (almeno 200,000 m3), ruita/equipaggiata ed attiva conformemente agli standard Europei di imento.(Euro 1.493.000,00):*

ɜvisione ed aggiornamento della VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale) necessaria progetto e aggiornamento del progetto esecutivo preparato dal CDR conformemente i risultati e raccomandazioni della VIA nonché delle norme Europee di riferimento. ıle attività verrà effettuata da esperti Libanesi accompagnati da Esperti Italiani che ranno caricati sul fondo esperti previsto ad hoc. Nella revisione dei progetti e della IA, dovrà essere tenuto conto del parere del Ministero dell'Ambiente Libanese che ɔvrà essere coinvolto sin dalle prime fasi dell'attivita' e gli stessi dovranno essere ɔnformi agli standard Europei di riferimento o a quelli più avanzati che, se diversi da ıelli Europei, dovranno essere concordati con il Donor. Sarà comunque compito del IOE e dei tecnici preposti alla progettazione/revisione dei progetti e della VIA ɔplicare il principio della prevenzione. Sarà predisposto un *assessment* sulla capacità ıanageriale del personale tecnico deputato della Municipalità di Baalbek e della
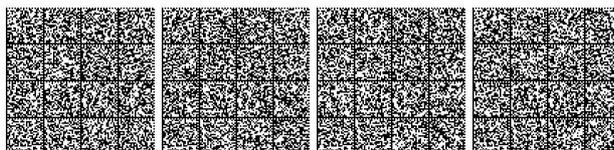
MOE, accompagnato da Esperti Italiani previsti sul fondo esperti, valutare le capacità di cui sopra e predisporre un rapporto tecnico sul quale predisporre la formazione. Sarà infine revisionato ed aggiornato il piano d'intervento della bonifica della cava romana per opera di esperti espatriati, tecnici del Ministero dell'Ambiente e tecnici del Direttorato Generale delle Antichità. Il piano terrà conto delle capacità locali, del contesto infrastrutturale locale, del corpus legale in corso ed infine di tutte quelle norme e decreti necessari alla migliore gestione della problematica sia in termini economico/finanziari sia in termini ambientali. La revisione degli studi e dei progetti dovrà essere appaltata tenendo in considerazione il fatto che gli esperti italiani previsti avranno il ruolo di coordinare ed infine approvare l'attività. **Euro 16.000.**

- Costruzione delle celle della discarica controllata conformemente agli standard Europei di riferimento e conformante alle necessità del Ministero dell'Ambiente Libanese. Sulla base dei documenti progettuali e della VIA aggiornati come sopra riportato, saranno predisposte le infrastrutture necessarie ad accogliere almeno 200.000 m3 di rifiuto solido urbano solamente. Dei 200.000 m3 previsti 42.000 circa saranno originati dalla bonifica del pubblico immondezzaio di Baalbek. Non è previsto lo stoccaggio/smaltimento di altro tipo di rifiuto. Alla costruzione della discarica dovrà essere affiancata la gestione della stessa per almeno 5 anni dalla conclusione dei lavori prevendendo il coinvolgimento diretto della Municipalità di Baalbek e della relativa unione di municipalità. **Euro 1.000.000,00**

- Costruzione delle infrastrutture (hangar, uffici etc.) necessari al corretto mantenimento della discarica controllata (m2 600). Tale attività si integrerà alle infrastrutture in costruzione grazie al progetto in corso EU-OMSAR. **Euro 60.000,00**

- Acquisto dell'equipaggiamento e del software necessario alla gestione giornaliera della discarica controllata (compattatrice, buldozer, altro). La selezione e scelta dei macchinari dovrà essere effettuata tenendo conto del parere degli esperti italiani caricati sul fondo esperti previsto ad hoc. **Euro 417,000.00**

Per il Secondo Risultato Atteso: *Sito Archeologico di Baalbek (cava Romana) attualmente uso a pubblico immondezzaio bonificato e rifiuto trasferito in discarica controllata. (Euro 294,000.00)*

- Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di bonifica, esecuzione dei lavori di trasferimento/messa in sicurezza del rifiuto nella nuova discarica e bonifica del sito. **Euro 294.000,00**

Coordinamento e Gestione del Progetto. Selezione del capo progetto i cui TOR dovranno essere condivisi con il Donatore e approvati dallo stesso. Il team di progetto (Capo Progetto ed Assistente) avrà il compito svolgere tutte le attività ordinarie e straordinarie necessarie alla bonifica dell'attuale sito di discarica ed alla costruzione della nuova discarica controllata. Incentivi saranno forniti agli impiegati locali che presteranno servizio nel progetto. Gli incentivi saranno garantiti conformemente alla legge libanese. In assenza di specifiche leggi, decreti, decisioni gli incentivi non potranno essere
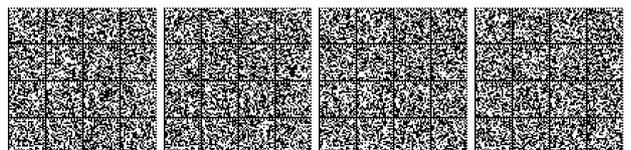
iori al 50% dello stipendio del dipendente. Qualora non fosse disponibile (presso il) il necessario personale lo stesso potrà essere assunto. **Euro 15,000.00**

ting. Auditing del progetto e partecipazione alla valutazione partecipata. **Euro)0.00.**

ordinamento e Gestione

l coordinamento e la gestione del progetto, il MOE provvederà all'esecuzione delle enti attività preparatorie:

cordo con il Donatore, selezionare un Capo Progetto entro e non oltre 15 gironi dalla a dell'Accordo.

o e non oltre 20 giorni dalla firma dell'Accordo, identificazione e creazione di un itato tecnico (CT) che sarà composto da:

- MOE,
- CDR,
- DGCS (Italian General Directorate for Development Cooperation),
- Capo Progetto (come segretario del comitato).

'T si riunirà a cadenza mensile o qualora se ne riscontrasse la necessità a seguito di cifica richiesta scritta di qualsiasi dei suoi componenti. Il CT avrà le seguenti zioni:

- Predisposizione del Piano Operativo Generale (POG) e del Piano Operativo Semestrale di Attività (POSA).
- Preparazione del formato dei rapporti tecnico/finanziari trimestrali di progetto.
- Preparazione dei rapporti tecnico/finanziari quadrimestrali e dei piani di monitoraggio/valutazione del progetto.
- Preparazione delle Richieste di Variante non Onerosa al POG/POSA,
- Predisporre e gestire l'auditing finanziaria prevista.

MOE ha il compito di predisporre un idoneo *Steering Committee* (SC) composto da:

- MOE
- CDR
- Ambasciata d'Italia
- DGCS

SC si riunirà la prima volta 30 giorni dopo la firma dell'Accordo e l'inizio ufficiale lle attività e con cadenza semestrale. Qualora se ne riscontrasse la necessità e a seguito specifica richiesta scritta di qualsiasi dei suoi componenti potranno essere richieste teriori convocazioni dell'SC. Lo SC avrà il compito di:

... varianti non onerose.
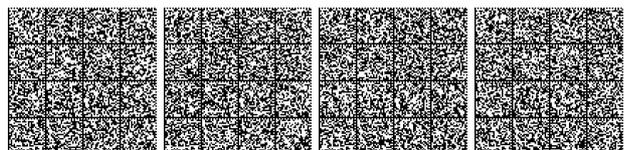
- Approvare i rapporti Tecnico/finanziari ed i rapporti di monitoraggio/valutazione,
- Assicurare il coordinamento e la sinergia tra i vari Ministeri.

Il Capo Progetto, selezionato tra il personale del MOE, avrà le seguenti mansioni:

- In accordo con il CT preparazione e trasmissione del Piano Generale Operativo e del Piano Semestrale di Attività.
- Assicurare la gestione ordinaria e straordinaria delle attività di progetto.
- Coordinamento generale delle attività di progetto,
- Coordinamento con il Donor,
- Coordinamento con i Ministeri rilevanti e con le istituzioni locali,
- Coordinamento Finanziario del Progetto,
- Coordinamento con gli Esperti Italiani,
- Coordinamento con lo SC,
- Gestione della Segreteria del CT.

4. Assistenza Tecnica

Attraverso i fondi dedicati di cui all' art.5 dell'Accordo, il Governo Italiano assicurerà la necessaria assistenza tecnica al Ministero dell'Ambiente in materia di:

- Programmazione Strategica
- Valutazione e Coordinamento Strategico
- Gestione Integrata dei Rifiuti
- Valutazione Impatto Ambientale
- Gestione delle Emergenze Ambientali
- Gestione Finanziaria
- Gestione di Progetto
- Assistenza alla preparazione delle politiche settoriali ed alla produzione del quadro legislativo di riferimento
- Comunicazione e Sensibilizzazione
- Monitoraggio

Affinché sia fornita la necessaria assistenza tecnica ed il relativo rafforzamento istituzionale del MOE, i TOR degli esperti assunti in loco ed espatriati saranno congiuntamente predisposti dal MOE e dal Donatore

COMITATO DIREZIONALE PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Delibera n. 24 del 15 marzo 2010

Il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 26.2.1987 n.49 sulla nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo in particolare l'art. 2, comma 3, lettera b);

Visto il regolamento di attuazione della succitata Legge, approvato con D.P.R. 12.4.1988, n. 177 ed in particolare l'art. 15;

Vista la Legge n. 108 del 3.08.2009 recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali;

Tenuto conto che l'iniziativa intende concentrarsi sul settore ambientale ed in particolare sulla gestione integrata dei rifiuti solido urbani attraverso la costruzione e messa in funzione di una discarica controllata che possa servire l'intera Caza di Baalbek;

Considerato che l'iniziativa contribuisce al perseguimento dell' Obiettivo del Millennio n. 7 "Assicurare la sostenibilità ambientale" target 1;

Sulla base della documentazione predisposta dalla DGCS ed acquisita agli atti;

Delibera

Il finanziamento dell'iniziativa in **Libano** denominata "Gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nell'area di Baalbek", per un importo complessivo di € 2.500.000,00 a valere sul Capitolo 2182/0300 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri per l'Esercizio Finanziario 2010, così suddiviso:

Aid. n. 9350.01.4 Contributo al Governo	€	1.820.000,00	- slegato
Aid. n. 9350.02.5 Fondo in loco	€	380.000,00	- slegato
Aid. n. 9350.03.6 Fondo esperti	€	300.000,00	- legato
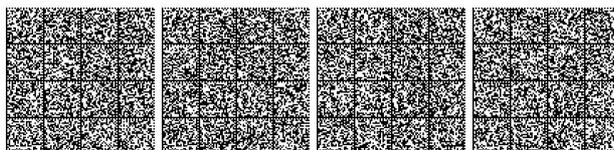
4.

21 maggio 2010, Pristina

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo per il programma «Sostegno al sistema sanitario del Kosovo».

(Entrata in vigore 10 novembre 2010)
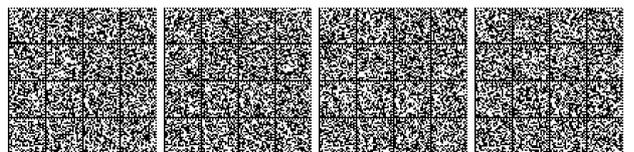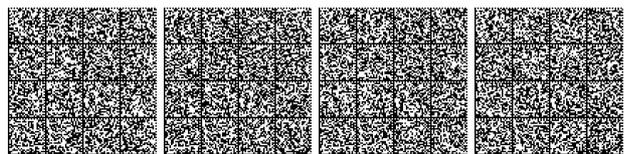
Republic of Kosovo
Ministry of Health

Italian Embassy
in Pristina

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOSOVO

CONCERNING

A GRANT

FOR THE REALIZATION OF THE PROJECT:

"SUPPORT TO THE HEALTH SYSTEM OF KOSOVO"

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kosovo, both jointly referred to as "the Parties" and separately as "Party",

Considering the mutual relationship of friendship;

Whereas on June 23rd, 2009 the Ministry of Health of Kosovo requested a grant to the Italian Ministry of Foreign Affairs for the Project "*Support to the Health System of Kosovo*";

Whereas the Steering Committee for Development Cooperation of the Italian Ministry of the Foreign Affairs has approved, on 15th March 2010, the financing of the Project for an overall amount of € 3,069,900.00;

HAVE AGREED THE FOLLOWING
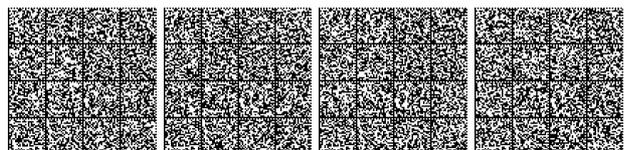
Article 1

Contents and Definitions

1.1 The present Agreement is composed of 15 Articles and two Annexes that form integral part thereof.

1.2 To the aim of the present Agreement the terms and acronyms indicated below have the following meaning:

- *Agreement:* the present Agreement
- *Parties:* the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kosovo
- *GoI*: the Government of the Italian Republic
- *GoK*: the Government of the Republic of Kosovo
- *MoH:* the Ministry of Health of the Republic of Kosovo
- *MAE-DGCS:* Italian Ministry of Foreign Affairs - Directorate General for Development Cooperation
- *Project:* the project "Support to the Health System of Kosovo" financed by the grant from the Italian Government.

Article 2
Purpose of the Agreement

2.1 The grant provided by GoI pursuant to the Agreement shall be entirely and exclusively destined to the Project.

2.2 The purpose of the Project is to support the MoH in the implementation of the Health Sector Master Plan in some of its components within the primary, secondary and tertiary levels of the healthcare system.

2.3 The Project shall focus on the University Hospital of Pristina (with particular reference to the Heart Surgery), the Regional Hospital of Peja/Peć and the peripheral network of the health services, involving the followings actions, as described in further detail in Annex 1:
2.2.1 clinical and managerial training of the medical and paramedical personnel;
2.2.2 procurement of equipments and other supplies;
2.2.3 refurbishment and infrastructural improvement.
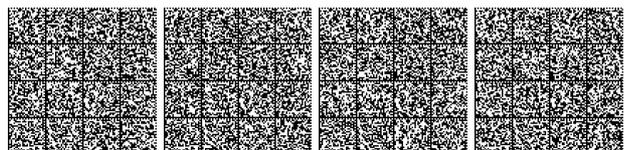
Article 3
Obligations and Responsibilities of the Italian Government

3.1 GoI shall grant a global amount of € 3,069,900.00 for the realization of the Project.

3.2 MAE-DGCS shall represent the GoI as for the implementation of the Project, acting through the Embassy of Italy in Pristina, whenever necessary.

3.3 MAE-DGCS shall designate an Italian expert/focal point, who shall also act as its representative within the Joint Steering Committee.

3.4 MAE-DGCS shall approve the General Operational Plan submitted by MoH.

Article 4
Obligations and Responsibilities of Government of Kosovo

4.1 The MoH shall represent the GoK as for the implementation of the Project.

4.2 The MoH shall:
4.2.1 designate a Project Coordinator and a dedicated working team, selected from the staff of the MoH, to manage the Project activities, with the support of the technical assistance provided by MAE-DGCS;
4.2.2 provide the necessary premises, facilities and logistics;
4.2.3 submit to the MAE-DGCS the General Operational Plan;
4.2.4 submit to the Joint Steering Committee the reports stipulated herein, including the Operational Plans, the Annual Operational Plan, the biannual Progress Reports, the Annual Financial Reports, the Final Report;
4.2.5 keep all the Project documents for a minimum of five years after its completion for auditing purposes carried out by the MAE-DGCS;
4.2.6 ensure appropriate visibility to the Project; MAE-DGCS logo shall be displayed in every Project event and activity.

Article 5
The Contribution

5.1 MAE-DGCS shall transfer € 775,900.00 to the Embassy of Italy in Pristina, which shall use such funds pursuant to Italian laws and regulations for the following actions:
5.1.1 payment of salaries and travel allowances of local personnel;
5.1.2 procurement of equipment and supplies;
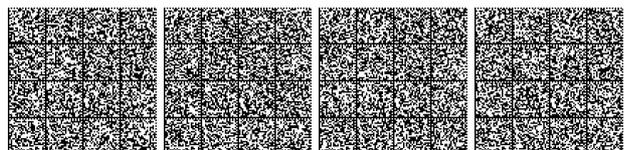
5.1.3 payment of operational costs of the hospital of Peja/Peć and some Health Units of the same Region;
5.1.4 auditing.

5.2 MAE-DGCS will use € 562,000.00 pursuant to Italian laws and regulations for the technical assistance to the MoH;

5.3 Pursuant to Article 6, MAE-DGCS will transfer € 1.732.000.00 to the MoH for the following actions:
5.3.1 procurement of equipments, furniture, medical instruments and materials;
5.3.2 training of the personnel (surgical teams) in Kosovo and in Italy;
5.3.3 other operational expenses (maintenance, cleaning material, laundry, etc.).

Article 6
Utilization of the Financing to the Government of Kosovo

6.1 The MAE-DGCS shall deposit the financing provided for in clause 5.3 in a checking account denominated in Euro, registered in the name of the MoH and denominated "*Grant of the Italian Government for the project Support to the health system in Kosovo.*" Upon the signature of the Agreement, the MAE-DGCS shall communicate to the MoH the relevant bank details of the aforesaid account.

6.2 The first instalment of the financing provided for in clause 5.3, amounting to € 1.157.000.00, will be disbursed by the MAE-DGCS after the Agreement enters into force and the General Operational Plan is approved.

6.3 The second instalment, amounting to € 375,000.00, will be disbursed upon the request of the MoH and the fulfilment of the following conditions:
6.3.1 the MoH will have committed 70% of the first instalment;
6.3.2 the MoH will have provided an Annual Report of the activities (narrative and financial);
6.3.3 the Auditing Company will have certified the financial report of the expenditures and commitments;
6.3.4 the Joint Steering Committee will have approved the audited Annual Report and the Operational Plan for the following year submitted by the MoH.

6.4 The third instalment, amounting to € 200,000.00, will be disbursed upon the request of the MoH, and the fulfilment of the following conditions:
6.4.1 the MoH will have committed 100% of the first instalment and 70% of the second instalment;
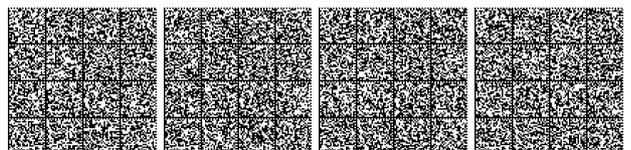
6.4.2 the MoH will have provided an Annual Report of the activities (narrative and financial);
6.4.3 the Auditing Company will have certified the financial report of the expenditures and commitments;
6.4.4 the Joint Steering Committee will have approved audited Annual Report and the Operational Plan for the following year submitted by the MoH.

Article 7
Procurement Procedures and Auditing

7.1 Procurement procedures carried out by the GoK shall abide by the latest edition of the "Practical Guide to contract procedures for European Commission external actions" and the Annex 2. GoK must obtain a written ex ante no objection from MAE-DGCS for tenders of value exceeding € 125,000.00.

7.2 The Joint Steering Committee may approve re-allocations of funds or variations of the activities included in each budget line, provided that they do not exceed 20% of the budget line. Under no circumstances may such modifications exceed the financial resources made available pursuant to clause 5.3.

7.3 Re-allocations and variations of budget lines exceeding 20% must be approved by MAE-DGCS, upon written request of the MoH submitted through the Embassy of Italy in Kosovo. Under no circumstances may such modifications exceed the financial resources made available pursuant to clause 5.3.

7.4 All financial accounts and statements shall be expressed in Euro.

7.5 The auditing activities stipulated herein shall be carried out by a company selected by the Embassy of Italy in Pristina among those agreed by the International Federation of Accountants (IFAC) and complying with INTOSAI Auditing Standards.

Article 8
Monitoring and Reporting

8.1 A Joint Steering Committee shall orient, monitor and evaluate the Project.

8.2 The Joint Steering Committee shall be composed of:

8.2.1 a representative of the GoK;
8.2.2 a representative of the MoH;
8.2.3 a representative of the MAE-DGCS;
8.2.4 a representative of the Italian Embassy in Pristina.

8.3 The Joint Steering Committee shall meet at least twice a year and shall be responsible for the overall orientation, monitoring and evaluation of the Project, as well as for performing the following functions:
8.3.1 to approve the Operational Plans;
8.3.2 to approve biannual Progress Reports (narrative and financial);
8.3.3 to approve the Final Report (narrative and financial);
8.3.4 to approve re-allocations or variations of the activities of the budget lines, pursuant to article 7.

8.4 Every six months the MoH shall submit a Progress Report to the Joint Steering Committee. The first Progress Report shall be submitted six months after the disbursement of the first instalment of the financing provided for in clause 5.3.

8.5 MAE-DGCS may monitor Project activities in any moment.

Article 9
Anti corruption

The Parties shall not offer to any third party neither seek, accept nor get promised directly or indirectly for themselves or for another party any gift or benefit which would or could be construed as an illegal or corrupt practice.

Article 10

Suspension of the activities

10.1 In the event of conflict, natural disaster or riots which temporarily impede the implementation of the Project, the activities shall be suspended until the conditions to resume the Project are re-established.

10.2 Should any dispute arise in relation to this Agreement, the GoI retains the right to suspend the execution of the Agreement until the Parties have found a solution pursuant clause 11.
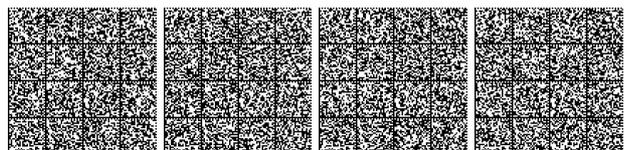
10.3 Should the cause of the suspension persist beyond a reasonable lapse of time, each Party may terminate the Agreement by giving the other Party a thirty-day notice through diplomatic channels.

10.4 The letters exchanged to this effect shall become an integral part of the Agreement.

Article 11
Amendments to the Agreement

The Agreement can be modified by mutual written consent of the Parties.

Article 12
Termination of the Agreement

12.1 The Agreement may be terminated in the following cases:
12.1.1 In the event of non compliance, non execution or breach of the obligations herein by one of the Party, the other Party may terminate the Agreement upon written notice, with immediate effect;
12.1.2 should a force majeure event permanently prevent the execution of the Agreement, any Party may terminate the Agreement from the moment when it becomes impossible to carry it out.

12.2 In case of early termination of the Agreement, the GoK shall submit to the GoI a final report and a final financial statement. All unspent funds shall be returned to the GoI within three months.

12.3 The letters exchanged to this effect and those relevant to any of the aforementioned cases foreseen in the present article shall become an integral part of this Agreement.

Article 13
Disputes

Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to the Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled amicably by negotiation between the Parties.
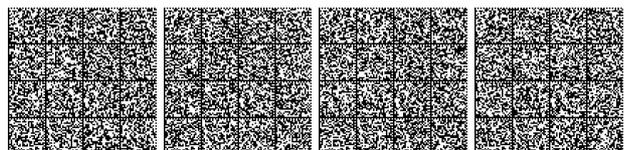
Article 14
Validity and duration

The Agreement shall be effective from the date of receipt of the second notification with which the Parties will have officially communicated each other the accomplishment of the respective internal procedures to such aim foreseen and it will be effective up to the end of the Project.

Article 15
Communication

All communication and information relating to the Agreement and the Project shall be addressed to:

Ministry of Health of the Republic of Kosovo
Rr. Zagrebi p.n.
Tel. 0038138212521
Fax: 0038138211371

The Italian Embassy:
Azem Jashanica, 5; Dragodan; Pristina
Tel:0038138244925
Fax:0038138244929

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at the Ministry of Health, on 21st of May , in two originals in the English language.

For the Government
of the Italian Republic

For the Government
of the Republic of the Kosovo

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria–Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva- Ministry of Health

Zyra e Ministrit/Ured Ministra/Office of the Minister

June 8, 2010
Pristina, Kosovo

H.E. Michael L. Giffoni
Ambassador of the Republic of
Italy to Kosovo

NOTE VERBALE

The Ministry of Health in Pristina presents its compliments to the Italian Embassy in Pristina and has the honour to inform that the Agreement for the realization of the project "Support to the Health Sector of Kosovo" has been formally approved by the Government of the Republic of Kosovo.

The Ministry of Health of the Republic of Kosovo is ready to start the preliminary procedure, as envisaged in the above mentioned agreement, for the start up of the activities.

The Ministry of Health of the Government of the Republic of Kosovo avails itself of this opportunity to renew to Italian Embassy in Pristina the expression of its highest consideration.

Dr. Bujar Bukoshi
Minister of Health

8.11.10
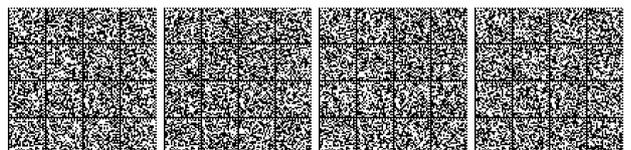
AMBASCIATA D'ITALIA-PRISTINA
Prot. n. 1408 del 08/11/2010

Ambasciata d'Italia
Pristina

NOTE VERBALE

The Italian Embassy in Pristina presents its compliments to the Ministry of Health of the Republic of Kosovo and has the honour to inform that the Agreement for the realization of the project "Support to the Health Sector of Kosovo" has been formally approved by the Italian Government.

The Italian Government has accomplished all the internal procedures to such aim and it will be effective up to the end of the Project.
The Kosovo Ministry of Health has already accomplished this procedure as communicated in the Note Verbale dated 8th June 2010.
The present Agreement will enter in force upon reception of this Note from the Kosovo Ministry of Health.

The Italian Embassy in Pristina avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Health of the Republic of Kosovo the expression of its highest consideration.

OK.

H.E. Michael L. Giffoni
Ambassador of the Republic of Italy to kosovo

Kosovo/1

Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria–Vlada-Government

Ministria e Shëndetësisë-Ministarstvo Zdravstva- Ministry of Health

Zyra e Ministrit/ Ured Ministra/ Office of the Minister

NOTE VERBALE

The Ministry of Health in Pristina presents its compliments to the Italian Embassy in Pristina and has the honour to inform that we have received in date 10 of November 2010 the Note Verbale communicating the formal approval from the Government of Italy of the Agreement for the realization of the project "Support to the Health Sector of Kosovo". Starting for this date the agreement has formally entered in force.

The Kosovo Ministry of Health has already accomplished all his internal procedure for the approval as communicated in the Note Verbale dated 8th June 2010.

The Ministry of Health of the Government of the Republic of Kosovo avails itself of this opportunity to renew to Italian Embassy in Pristina the expression of its highest consideration.

Nenad Vujović

Deputy Minister of Helth

5.
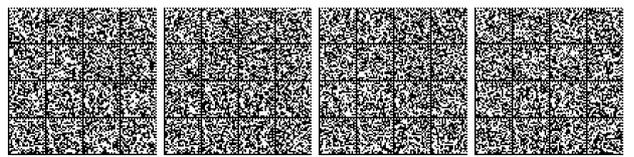
15 dicembre 2010, Parigi

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) per la costituzione a Trento di un Centro per lo sviluppo locale.

(Entrata in vigore 15 dicembre 2010)
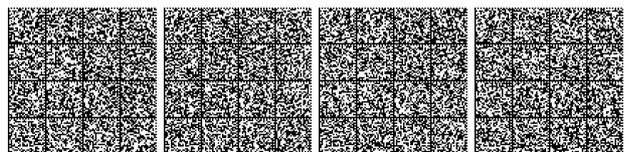
MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCSE) PER LA COSTITUZIONE A TRENTO DI UN CENTRO PER LO SVILUPPO LOCALE

Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), qui di seguito indicate come le Parti

VISTA la convenzione costitutiva dell'OCSE, firmata a Parigi il 14 dicembre 1960, di seguito indicata come Convenzione OCSE;

RICORDATO che il Programma OCSE LEED, attivato dal Consiglio dell'OCSE inizialmente con il nome di ILE (Iniziativa per l'occupazione locale), ha cominciato la sua attività nel 1982 allo scopo di identificare e formulare idee innovative per lo sviluppo locale e l'economia sociale, per produrre linee guida per le politiche a favore dell'occupazione e dello sviluppo economico attraverso iniziative locali;

CONSIDERATO che prendono parte al Programma LEED trentacinque paesi, la Commissione Europea, e la Corporazione Andina di Sviluppo;

RICORDATO che il mandato emendato del Programma LEED consente ai non membri dell'OCSE e alle organizzazioni internazionali invitate di aderire al Programma LEED come partecipanti a pieno titolo;

CONSIDERATA la Decisione del Consiglio dell'OCSE di rinnovare il Mandato del Programma LEED fino al 31 dicembre 2015 [C(2010)39 & CORR1; C/M(2010)5];

RICORDATO il Memorandum d'intesa firmato dalle Parti il 22 Luglio 2003, per la Costituzione di un Centro OCSE LEED per lo Sviluppo Locale, di seguito indicato come il Centro, con lo scopo di contribuire alla costruzione di competenze sullo sviluppo locale nei Membri e non Membri dell'OCSE incluse le economie dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale, promuovendo l'imprenditorialità, la creazione di occupazione e sostenendo la coesione sociale attraverso iniziative locali;

RICORDATO l'accordo tra le Parti di estendere il Memorandum d'intesa fino al 31 Dicembre 2010;

VISTA la proposta di rinnovo del Memorandum d'intesa fino al 31 Dicembre 2015 e accogliendo con favore l'intenzione della Provincia autonoma di Trento di fornire il sostegno finanziario necessario per il Centro;

CONSIDERATO che, nell'ambito dello sviluppo locale, il Centro fungerà da punto di riferimento per discutere problematiche e politiche di interesse comune, scambiare esperienze, promuovere progetti e sviluppare relazioni tra i partecipanti stessi e tra i Membri dell'OCSE, i potenziali partner e le organizzazioni internazionali, coinvolgendo le istituzioni locali, la società civile, il settore privato e la realtà accademica;
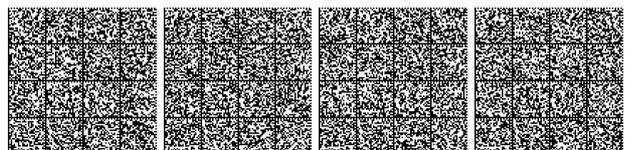
CONSIDERATO che la Provincia autonoma di Trento ha una collocazione ideale per ospitare il Centro, per la sua posizione centrale tra le economie orientali e occidentali dell'Europa, e che la positiva esperienza di governo locale della Provincia autonoma di Trento, basata sull'autonomia amministrativa, legislativa e finanziaria e sulla partecipazione attiva di diversi attori sociali ed economici alle iniziative di sviluppo locale, rappresenta un patrimonio prezioso per le attività del Centro;

CONSIDERATO che il quadro giuridico riguardante i privilegi e le immunità riconosciute all'OCSE in Italia è fornito dal Protocollo aggiuntivo n. 2 della Convenzione OCSE fatto a Parigi il 14 dicembre 1960, che consente l'applicazione del Protocollo aggiuntivo n.1 della Convenzione per la Cooperazione Economica Europea sulla Capacità Giuridica, i Privilegi e le Immunità dell'Organizzazione, fatto a Parigi il 16 Aprile 1948;

HANNO CONCORDATO, conformemente alla Convenzione OCSE e ai regolamenti ed alle procedure e dell'Organizzazione, quanto segue:

Scopo e Obiettivi

1. Questo Memorandum d'intesa, che succede al Memorandum d'intesa del 22 Luglio 2003, rappresenta una cornice generale di cooperazione fra le Parti con riferimento al "Centro OCSE-LEED per lo sviluppo locale con sede a Trento".

2. Il Centro mira a costruire competenze per lo sviluppo locale facilitando il trasferimento e lo scambio di esperienze tra i Membri e non Membri dell'OCSE; e consolidando i rapporti fra amministratori, operatori dello sviluppo locale e comunità scientifica.

3. Ulteriori istanze, compresi altri Membri dell'OCSE, istituzioni internazionali e soggetti del settore privato, saranno chiamate a collaborare al lavoro del Centro attraverso contributi finanziari e non.

Principi Generali

4. I seguenti elementi sono alla base del Programma OCSE-LEED e saranno validi per il Centro:

   4.1. migliorare la qualità delle politiche pubbliche attuate a livello locale, attraverso un continuo monitoraggio e un'attenta valutazione delle pratiche correnti ed attraverso l'utilizzo dei risultati di studi e ricerche comparate per formulare raccomandazioni per lo sviluppo di tali politiche nei vari paesi;

   4.2 promuovere la conoscenza e le innovazioni nell'ambito dello sviluppo locale ed occupazionale e la rigenerazione delle economie locali attraverso lo sviluppo di indicatori che permettano comparazioni; e

   4.3 costruire competenze per la formulazione, attuazione e valutazione di strategie di sviluppo economico e occupazionale a livello locale nei Membri e non Membri dell'OCSE.

Ambito Geografico

5. Le attività del Centro mireranno ad espandere il Programma di lavoro del LEED e la cooperazione fra Membri e non Membri dell'OCSE, compresi i cosiddetti "paesi con maggior impegno" da parte dell'OCSE (*OECD Enhanced Engagement countries*) e i non Membri

dell'Europa centrale, orientale e sud-orientale. Previa approvazione del Comitato direttivo del Programma LEED, il Centro sarà aperto ad altre economie beneficiarie.

Attività

6. Il Centro opererà attraverso conferenze, seminari e riunioni di gruppi di lavoro di comitati scientifici, nei quali i partecipanti provenienti dai Membri OCSE e dalle aree geografiche sopra menzionate potranno condividere esperienze riguardanti lo sviluppo economico e occupazionale a livello locale.

7. Il Centro contribuirà inoltre al rafforzamento della cooperazione regionale. Le attività del Centro potranno essere rivolte sia a tutti i partecipanti Membri e non Membri, sia essere concepite in funzione degli interessi di gruppi più piccoli, a condizione che vi sia una sufficiente massa critica di partecipanti.

Principali temi di lavoro

8. Il Centro svilupperà programmi per promuovere partenariati multilaterali nelle seguenti aree principali: imprenditorialità, PMI e turismo; inclusione sociale ed economia sociale; occupazione, competenze e sviluppo locale.

9. Il lavoro del Centro sarà rivolto principalmente a decisori politici incaricati dello sviluppo locale (provenienti da governi ed agenzie nazionali e sub-nazionali), operatori dello sviluppo locale (agenzie di sviluppo, attori e piattaforme dell'economia sociale, partenariati, associazioni imprenditoriali) e la comunità della ricerca; il lavoro sarà organizzato nella maniera seguente:

   9.1. sostenere scambi di esperienze su politiche, pratiche e strategie per lo sviluppo economico e occupazionale locale attraverso portali web, seminari, workshop e conferenze organizzate in collaborazione con partner locali, nazionali e internazionali;

   9.2. sviluppare conoscenze su politiche e pratiche relative allo sviluppo economico e occupazionale locale attraverso studi (studi settoriali, analisi tematiche comparative tra paesi o studi su questioni nazionali e subnazionali) e attività di ricerca nell'ambito generale del Programma di lavoro del LEED;

   9.3. promuovere capacità e conoscenze rispetto all'ideazione, attuazione e valutazione di strategie di sviluppo economico e occupazionale locale e sulle relative politiche attraverso l'organizzazione di attività di *capacity development*: a) analisi comparative sul campo (active peer review), per identificare le esigenze dei Membri e non Membri OCSE e delle località destinatari dell'analisi, le priorità per il miglioramento degli interventi e analizzare le politiche attuate; e b) seminari internazionali di *capacity development* sviluppati per affrontare le criticità identificate attraverso un processo di apprendimento fra "pari" sotto la guida dell'OCSE.

10. Le Parti intendono dare rilevo alle funzioni di collegamento del Centro attraverso:

   10.1. un approccio multidisciplinare ai temi di lavoro;

   10.2. la formulazione di programmi personalizzati che tengano conto delle particolari esigenze di tutti i partner;

10.3. la partecipazione attiva e regolare di amministratori e imprenditori per trarre conclusioni di valore operative per tutti i partecipanti;

10.4. l'immediata diffusione dei risultati e un efficace follow-up, nonché un continuo collegamento con i donatori e le organizzazioni internazionali che prendono parte ai progetti.

Struttura

11. Le attività del Centro sono parte integrante del Programma di lavoro del LEED e sono discusse e approvate annualmente dal Comitato direttivo del Programma LEED. Il Segretariato dell'OCSE è responsabile dell'attuazione di queste attività.

12. La Provincia autonoma di Trento sarà invitata a partecipare e portare il proprio contributo, quale membro della delegazione italiana, alle riunioni dl Comitato direttivo del Programma LEED nelle quali viene discusso il Programma di Lavoro del LEED.

Impegni delle Parti

13. Ogni Parte si assume i seguenti impegni:

13.1. per quanto riguarda la Parte italiana,

a) LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - su mandato del Governo della Repubblica Italiana – si impegna a:

– continuare a fornire una sede per il Centro, a provvedere alla manutenzione e alle riparazioni necessarie per assicurare condizioni lavorative adeguate e sicure al personale dell'OCSE e permettere l'organizzazione e lo svolgimento di seminari, attività e altri eventi pubblici, e a provvedere al rinnovo dell'attuale equipaggiamento IT (server, computers, stampanti e fotocopiatrici). I costi associati a tali impegni saranno finanziati dalla Provincia autonoma di Trento in aggiunta alla contribuzione finanziaria menzionata nel paragrafo seguente.

– fornire un contributo finanziario di 5.000.000 € per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 da apportare in cinque rate di 1.000.000 € ciascuna, pagate annualmente in due rate di pari importo, 500.000 € il 31 marzo e 500.000 € il 30 settembre di ciascun anno a partire dal 31 marzo 2011. Ogni anno, a partire dal 1 marzo 2012, l'OCSE preparerà un rapporto finanziario dettagliato unitamente ad un rapporto delle attività svolte l'anno precedente; il relativo rapporto finanziario farà riferimento a queste attività. Il contributo finanziario fornito dalla Provincia autonoma di Trento coprirà la realizzazione delle attività e tutti i costi associati al personale, compreso qualunque disposizione o pagamento per oneri dovuti. Questo contributo sarà amministrato in conformità alle normative finanziarie dell'OCSE e ad altre rilevanti normative, politiche e procedure dell'OCSE.

b) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, per quanto riguarda privilegi, esenzioni e immunità, riconosce sul proprio territorio all'OCSE un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle maggiori organizzazioni internazionali presenti in Italia.

13.2. IL PROGRAMMA OCSE LEED, oltre alle generali responsabilità indicate sopra, si impegna a:

- fornire know-how per lo sviluppo del Programma di lavoro del Centro;
- guidare l'attuazione delle attività previste dal Programma di lavoro;
- favorire la partecipazione dei delegati del Comitato direttivo del Programma LEED, dei membri del Club dei Partner del Programma LEED e degli esperti nelle attività del Centro;
- sovraintendere alla stesura di rapporti sulle attività del Centro, da includersi nel rapporto finale che il Comitato direttivo del Programma LEED dovrà approvare e sottoporre al Consiglio dell'OCSE.

14. Le Parti si impegnano a tenersi vicendevolmente informate sulle iniziative previste o in corso, affinché ulteriori aree di cooperazione possano essere esplorate in base a questo Memorandum d'intesa. Le Parti prenderanno inoltre in esame eventuali modifiche alle attività descritte in questo Memorandum d'intesa.

15. Nuove aree di cooperazione potranno essere concordate fra le Parti e aggiunte sotto forma di Appendici a questo Memorandum d'intesa.

16. Questo Memorandum d'intesa entra in vigore alla data della firma delle parti e resterà valido fino al 31 dicembre 2015. Potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti.

Questo Memorandum d'intesa è stipulato in due copie originali, in lingua inglese, francese e italiana. In caso di controversie farà fede il testo inglese.

Firmato in Parigi, il 15 dicembre 2010

Per il Governo della Repubblica Italiana ______________

Per l'OCSE ______________
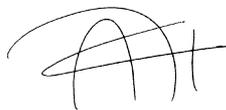
6.

22 maggio/8 giugno 2007, Pechino

Scambio di Note per il reciproco esonero delle imposte derivanti dal traffico aereo.

(Entrata in vigore 20 dicembre 2010)
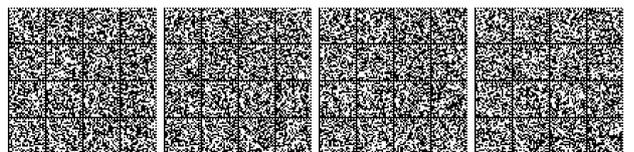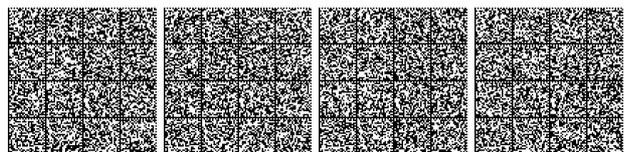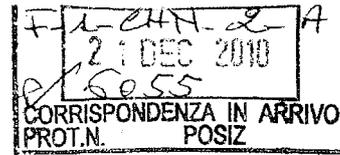
State Administration of Taxation of
The People's Republic of China

Alla Cortese Attenzione dell'Ambasciata d'Italia nella Repubblica Popolare Cinese:

Si conferma ricezione della Nota Verbale, qui pervenuta per il tramite dell'Ambasciata di Cina in Italia, sull'avvenuto completamento del processo interno propedeutico all'entrata in vigore dello "Scambio di note tra la Repubblica Popolare Cinese e la Repubblica Italiana per il reciproco esonero delle imposte derivanti dal traffico eaereo" (050/P/0312652).
Si conferma altresi` che anche da parte nostra la procedura legale per l'entrata in vigore del suddetto scambio di note e` completa.

(Timbro dell'Amm. di Stato per
la tassazione-Affari Internazionali)

20 dicembre 2010
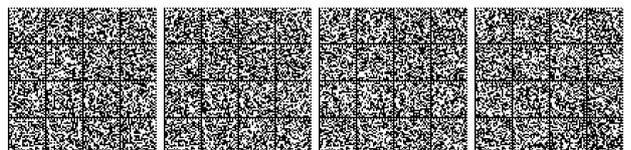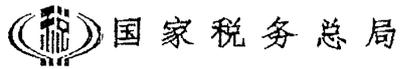
STATE ADMINISTRATION OF TAXATION
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

意大利驻华大使馆：

中国驻意大利大使馆转来的关于意大利已完成《中华人民共和国政府和意大利共和国政府互免航空税换文》生效程序的函收悉（050/P/0312652）。我方亦已完成换文生效所需的法律程序，特此告知。

二零一零年十二月二十日

中国 北京市海淀区羊坊店西路5号
电话：010-6341-7915/16 传真：010-6341-7870

NO.5 Yangfangdian Xi Lu,Haidian District,Beijing,China
Tel: 010-6341-7915/16 Fax: 010-6341-7870

050/P/0312652

Ministero degli Affari Esteri

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese ed ha l'onore di riferirsi allo "Scambio di Note fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina per il reciproco esonero delle imposte derivanti dal traffico aereo", firmato a Pechino il 22 Maggio e l'8 giugno 2007.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di trasmettere copia della Nota Verbale n. 050/P/0128736 del 16.04.2009 con la quale si comunicava che da parte italiana si era giunti al completo espletamento delle procedure interne richieste per l'entrata in vigore dello Scambio di Note sopra citato.

Il Ministero degli Affari Esteri sarà grato a codesta Ambasciata se vorra' fare pervenire una notifica circa il completamento delle procedure da parte delle Autorita' cinesi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 24/09/2010

All'Ambasciata

della Repubblica Popolare Cinese

ROMA
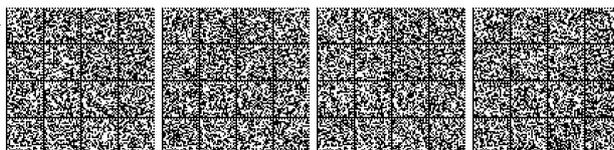
Ministero degli Affari Esteri

050/

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese ed ha l'onore di riferirsi allo "Scambio di Note fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Cina per il reciproco esonero delle imposte derivanti dal traffico aereo", firmato a Pechino il 22 Maggio e l'8 giugno 2007.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare, che da parte italiana sono state completate le procedure interne richieste per l'entrata in vigore dello Scambio di Note sopra citato. Lo Scambio di Note entrerà in vigore il giorno in cui il Ministero degli Affari Esteri riceverà comunicazione che anche da parte della Repubblica Popolare Cinese sono state completate le procedure interne previste dalla propria legislazione.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 16/04/2008

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

All'Ambasciata

della Repubblica Popolare Cinese

ROMA

STATE ADMINISTRATION OF TAXATION
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Mr. Riccardo SESSA
Ambassador of Italy
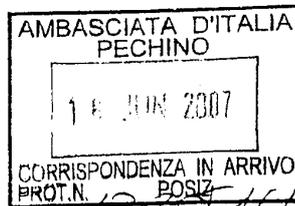
June 8, 2007

Mr. Ambassador,

I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of May 22nd, 2007 (001946) which reads as follows:

"I have the honour to propose that the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China conclude an Agreement on the reciprocal exemption from taxes concerning international air transport business as follows:

'Revenue derived from one State by an air transport enterprise of the other State from international traffic shall be exempt from any tax in the first-mentioned State.

The Agreement shall enter into force on the date on which both States have notified each other that the procedures required by their law for the bringing into force of this Agreement have been complied with. The exemption from taxes thereupon shall have effect in respect of revenue derived on the 1st day of the next month after this Agreement enters into force.'

I have the honour to propose that this letter and your reply letter constitute an Agreement between our two Governments."

I have the honour to confirm that the proposals are acceptable for the Government of the People's Republic of China and that your letter and this letter in reply shall constitute an Agreement between our two Governments.

Sincerely yours,

Xie Xuren
Commissioner
State Administration of Taxation
People's Republic of China

中国 北京市海淀区羊坊店西路5号 NO.5 Yangfangdian Xi Lu, Haidian District, Beijing, China
电话：010-6341-7911 传真：010-6341-7966 Tel: 010-6341-7911 Fax: 010-6341-7966

L'Ambasciatore d'Italia
Pechino

001946

Beijing, 22nd May 2007

Mr. Commissioner,

I have the honour to propose that the Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of China conclude an Agreement on the reciprocal exemption from taxes concerning international air transport business as follows:

"Revenue derived from one State by an air transport enterprise of the other State from international traffic shall be exempt from any tax in the first-mentioned State.

The Agreement shall enter into force on the date on which both States have notified each other that the procedures required by their law for the bringing into force of this Agreement have been complied with. The exemption from taxes thereupon shall have effect in respect of revenue derived on the 1st day of the next month after this Agreement enters into force."

I have the honour to propose that this letter and your reply letter constitute an Agreement between our two Governments.

Riccardo SESSA
Ambassador of Italy

Commissioner Mr. Xie Xuren
5 Yangfangdian West Road
Haidian District 1000038
Beijing

AMBASCIATA D'ITALIA
VISTO PER COPIA CONFORME
PECHINO 03 JUL 2007
P. L'AMBASCIATORE
Lino Pizzi
Addetto agli Affari Sociali e Consolari
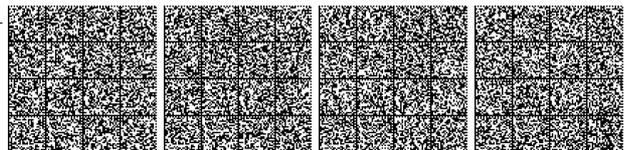
7.

10 giugno 2010, Bucarest

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Romania sulla Cooperazione nel campo delle comunicazioni e della Società dell'Informazione.

(Entrata in vigore 10 febbraio 2011)
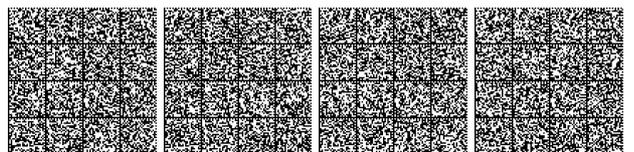
Ambasciata di Romania
in Italia

No. 5219

NOTA VERBALE

L'Ambasciata di Romania in Italia presenta i suoi complimenti all'ecc.mo Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha il piacere di comunicare che il Governo di Romania con l'Ordinanza n. 1093 del 3 novembre 2010 ha approvato l'Accordo tra il Governo della Romania ed il Governo d'Italia sulla Cooperazione nel Campo delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione.

In conformità con i provvedimenti dell'Accordo (articolo 9), il documento entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica, rispettivamente alla data di ricezione della comunicazione con la quale la Parte italiana comunicherà l'espletamento delle procedure interne.

Si prega gentilmente di voler confermare per lo scritto la ricezione della presente Nota Verbale e di informare l'Ambasciata di Romania a Roma sullo stato delle procedure nonché al momento dell'avvenuto espletamento da parte delle autorità italiane delle procedure interne di ratifica.

L'Ambasciata di Romania in Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'ecc.mo Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 22 Novembre 2010

Ecc.mo Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
Direzione Generale per i Paesi dell' Europa, Ufficio V°(065)
Palazzo della Farnesina - ROMA

Via Nicolò Tartaglia, 36 - 00197 Roma
Tel. 06 807.30.82 - Fax 06 80.84.9.95
e-mail: amdiroma@romb.it.org
site web: www.roma.mae.ro

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata di Romania ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo sulla cooperazione nel campo delle comunicazioni e della società dell'informazione, firmato a Bucarest il 10 giugno 2010.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di comunicare che da parte italiana sono state completate le procedure interne richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo sopra citato. Avendo l'Ambasciata di Romania già comunicato il completamento delle procedure interne, conformemente all'articolo 9, l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione di questa notifica da parte italiana.

Il Ministero degli Affari Esteri rimane in attesa di conoscere la data di entrata in vigore dell'Accordo in questione e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata di Romania gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, lì 10.02.11

All'Ambasciata di Romania

Via Nicolò Tartaglia, 36

00197 ROMA
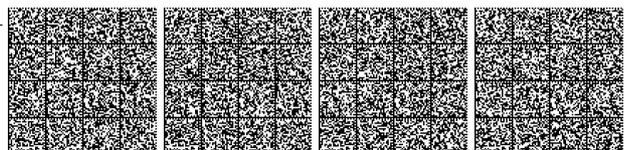
Ambasciata di Romania

in Italia

No. 611

NOTA VERBALE

L'Ambasciata di Romania in Italia presenta i suoi complimenti all'ecc.mo Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed ha l'onore di confermare la ricezione della Nota Verbale n. 6500/40010 del 10 febbraio 2011 con la quale si comunicava il completamento delle procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Romania ed il Governo d'Italia sulla Cooperazione nel Campo delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione.

In conformità con i provvedimenti dell'Accordo (articolo 9), il documento entra in vigore alla data di ricezione della comunicazione sopracitata, rispettivamente 10 febbraio 2011.

L'Ambasciata di Romania in Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'ecc.mo Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, i sensi della sua più alta considerazione.

Ambasada României ROMA

Roma, 11 Febbraio 2011

Ecc.mo Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati
Ufficio I
Palazzo della Farnesina - ROMA

Pc. Direzione Generale per l'Unione Europea- Ufficio VI-Paesi dell'Europa Centrale
Palazzo della Farnesina - ROMA

Via Nicolò Tartaglia, 36 - 00197 Roma
Tel. 06 807.30.82 - Fax 06 808.49.95

e-mail: amdiroma@roembit.org
site web: www.roma.mae.ro

Accordo

tra

il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo di Romania

sulla Cooperazione nel Campo delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione
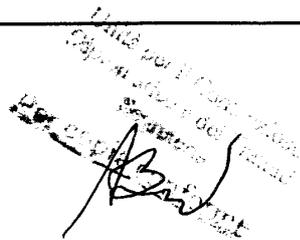
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Romania, di seguito "le Parti";

CONSIDERANDO l'evoluzione positiva dei rapporti tra l'Italia e la Romania, rafforzati da visite di alto livello, che conferma il reciproco interesse alla promozione di legami più forti nel settore delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione;

CONSIDERANDO che entrambe le Parti, attori importanti nel definire le politiche per promuovere la fornitura di tecnologia e servizi nel settore delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione, così come lo sviluppo del mercato delle comunicazioni elettroniche, intendono consolidare la loro collaborazione in questo settore;

RICONOSCENDO il potenziale di un intenso scambio commerciale tra le due Parti nel settore delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione;

AVENDO interesse reciproco nella crescita degli scambi, degli investimenti, delle joint ventures, delle iniziative congiunte, dei mercati delle comunicazioni e della Societa' dell'Informazione;

E

TENENDO PRESENTE l'implementazione di un programma di cooperazione nel campo delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione, programma volto a favorire partenariati imprenditoriali tra le due Parti e progetti comuni in campo economico, commerciale e industriale;

HANNO CONVENUTO sul seguente Accordo:

Articolo 1
Obiettivi della Cooperazione

L'obiettivo di questo Accordo è di stabilire relazioni di cooperazione tra le due Parti - in conformità alla legislazione e agli obblighi internazionali di ciascun Paese , e di quelli discendenti dalla loro adesione all'Unione Europea -, àl fine di unire gli sforzi, incluse le risorse tecniche, finanziarie e umane, con l'obiettivo di sviluppare:

- commercio, investimenti, cooperazione tecnologica, imprenditoriale e industriale tra le Istituzioni e le aziende dei due Paesi.
- attività di innovazione, assistenza, consulenza e servizi di formazione tecnica orientata verso la formazione di risorse umane specializzate nel settore delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione e dei servizi postali.

Articolo 2
Aree di Cooperazione

(1) Le principali aree di cooperazione tra le due Parti sono, senza limitarsi a queste, le seguenti:
a) La promozione della TV e dei contenuti audiovisivi on-line prodotti in entrambi i Paesi, attraverso i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.
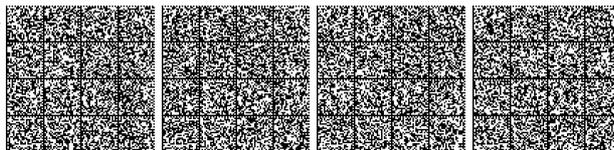
b) Cooperazione nel settore dei servizi postali e finanziari, forniti attraverso Poste Italiane SpA e la Compagnia Nazionale "Poşta Română S.A", e lo scambio di esperienze e di conoscenze sulle connesse tecnologie e infrastrutture.
c) Cooperazione in attività connesse alla trasmissione radiotelevisiva digitale, diffusione di applicazioni e servizi radiotelevisivi multimediali, progettazione e realizzazione di reti televisive e di servizi in tecnologia digitale, banda larga e NGN, protocolli Internet, applicazioni e servizi Internet, telefonia mobile, comunicazioni e servizi via satellite.
d) Informatizzazione e politiche sugli standard della Società dell'Informazione.
e) Politiche di sicurezza delle informazioni e protezione delle informazioni e delle strutture di comunicazione.
f) Promozione degli investimenti nel campo delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione nei due Paesi.
g) Protezione delle informazioni e firme elettroniche.
h) Costituzione e funzionamento di centri dati nazionali integrati e gestione delle risorse di informazioni.
i) Scambio di esperti IT del settore pubblico e privato e consultazione sugli sviluppi nazionali delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione
j) Progetti di ricerca e sviluppo congiunti per le Comunicazioni e lo sviluppo della Società dell'Informazione.
k) Identificazione e partecipazione congiunta a progetti basati su finanziamenti UE internazionali, interregionali e dal Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione (CIP), come anche ad attività sviluppate nel quadro dell' Agenda Digitale e del Programma per la Società dell'Informazione 2010-2015.
l) Organizzazione congiunta di mostre, seminari e convegni connessi alle Comunicazioni e alla Società dell'Informazione.
m) Politica e regolamentazione delle informazioni e delle telecomunicazioni, scambio di esperienze tra autorità di regolamentazione nel settore delle comunicazioni, gestione dello spettro.
n) Sostegno reciproco nelle organizzazioni internazionali ed europee, quando gli interessi nazionali di ciascuno dei due Paesi coincidono.
o) Altre aree della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni, secondo quanto convenuto tra le Parti.

Articolo 3
Implementazione dell'Accordo

(1) L'Accordo sarà implementato mediante un Comitato Misto composto da rappresentanti di entrambe le Parti, la cui struttura sarà stabilita in una data successiva. Tale Comitato sarà costituito entro un periodo di 1 (un) mese dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

(2) Il Comitato avrà il compito di definire le metodologie, i meccanismi e le procedure per lo sviluppo delle attività previste nell'Accordo e ciò che è necessario per la loro attuazione, compreso gli aspetti finanziari. Il Comitato si impegnerà ad incontrarsi almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia ed in Romania, come concordato dalle Parti.

(3) Le specifiche attività di comune interesse saranno effettuate nel quadro dell'Accordo e saranno definite attraverso accordi più specifici. Tali accordi specificheranno le questioni relative alle spese e agli investimenti, la riservatezza, la proprietà intellettuale, così come altri dettagli che consentiranno una chiara comprensione delle origini e l'uso delle risorse e dei benefici di entrambe le Parti.

(4) Durante le attività degli organismi competenti, la lingua inglese prevarrà come lingua ufficiale.

Articolo 4
Finanziamenti e Risorse

(1) Lo svolgimento delle attività di cooperazione, ai sensi del presente Accordo, è subordinata alla disponibilità di fondi e di altre risorse di ciascuna delle Parti.
(2) I costi delle attività di cooperazione saranno condivisi in un maniera reciprocamente concordata dalle Parti.
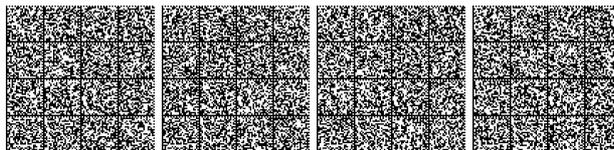
Articolo 5
Diritti di Proprietà Intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale derivanti da progetti, basati sul presente Accordo, saranno distintamente concordati, attraverso documenti supplementari, firmati nella data d'inizio di ciascun progetto comune.

Articolo 6
Riservatezza delle Informazioni

Nessuna delle Parti divulgherà o diffonderà a Terzi informazioni riservate, fornite dall'altra Parte nel corso dell'esecuzione delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo, se non nei casi e nella misura autorizzata per iscritto dall'altra Parte o se richiesto da disposizioni di legge.

Articolo 7
Emendamenti

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, mediante scambio di note. Le modifiche concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore dell'Accordo.

Articolo 8
Risoluzione delle Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente eventuali controversie in relazione all'interpretazione e all'attuazione dell'Accordo attraverso una consultazione reciproca.

Articolo 9
Validità

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

(2) Il presente Accordo avrà la durata di quattro (4) anni e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di uguale durata. Ciascuna Parte può terminare il presente Accordo mediante notifica scritta. In questo caso, la cessazione del presente Accordo entra in vigore 90 giorni dopo il preavviso dato per iscritto all'altra Parte.

(3) La risoluzione del presente Accordo non inciderà sulle attività di cooperazione dell'articolo 2 e 3 che sono già in corso.

Firmato a Bucarest il 10 giugno 2010, in due originali, ciascuno in italiano, romeno, inglese, tutti i testi ugualmente validi. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo di Romania**
Paolo ROMANI	**Gabriel SANDU**
Vice Ministro dello Sviluppo Economico	**Ministro delle Comunicazioni e della Società dell'Informazione**

11A005897
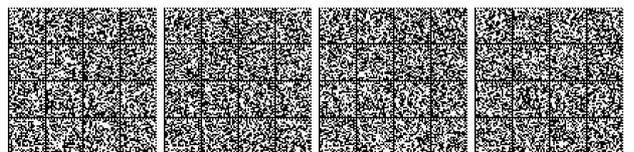
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
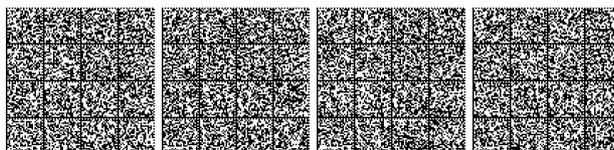
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€	**309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€	**682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€	**295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€	**85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.